Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 108° — Numero 3

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 4 gennaio 1967** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10, ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 17.030 - Semestrale L. 9.020 - Trimestrale L. 5.010 - Un fascicolo L. 75 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 13.530 - Semestrale L. 7.520 - Trimestrale L. 4.010 - Un fascicolo L. 65 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato - Libreria dello Stato - Piazza Verdi, 10, Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro. Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

PARLAMENTO NAZIONALE

CAMERA DEI DEPUTATI

Convocazione

La Camera dei deputati è convocata in DLXXXIV seduta pubblica per lunedì 9 gennaio 1967, alle 17 con il seguente

ORDINE DEL GIORNO:

Svolgimento di interpellanze e interrogazioni.

(128)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 23 novembre 1966, n. 1160.

Approvazione ed esecuzione dell'Accordo fra l'Italia e l'Austria per il regolamento dei diritti di servitù dei residenti di Ugovizza, concluso in Firenze il 16 luglio 1954.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' approvato l'Accordo tra l'Italia e l'Austria per il regolamento dei diritti di servitù dei residenti di Ugovizza, concluso in Firenze il 16 luglio 1954.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo indicato nell'articolo precedente.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 23 novembre 1966

SARAGAT

MORO — FANFANI — TAVIANI
RESTIVO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

Accordo tra l'Italia e l'Austria per il regolamento dei diritti di servitù dei residenti di Ugovizza. (Firenze, 16 luglio 1954).

VERBALE FINALE

Gli aventi diritto di servitù residenti in Ugovizza indirizzarono il 7 giugno 1951 al Ministero federale per la agricoltura e foreste di Vienna una petizione, affinchè promovesse trattative fra i Governi italiano e austriaco, onde essere riammessi nell'indisturbato godimento dei loro diritti sui boschi Kessel e Lom.

Tale indirizzo diede l'occasione al Governo austriaco di proporre a quello italiano, nello spirito dell'articolo 14 dell'Accordo stipulato fra il Regno d'Italia e la Repubblica d'Austria il 24 giugno 1925 (reso esecutivo con decreto-legge 20 maggio 1926, n. 1111), trattative internazionali per derimere amichevolmente ogni diversità di vedute esistenti in materia.

Visto che il Governo italiano ebbe ad accettare tale proposta, il giorno 30 giugno 1954 si riunirono in Tarvisio una delegazione italiana, composta dai signori:

Avvocato Cesare ARIAS, sostituto avvocato generale dello Stato;

Dottore Alberto HOFMANN, ispettore capo del Corpo forestale dello Stato;

Dottore Antonio SPEROTTO, ispettore principale del Corpo forestale dello Stato;

e una delegazione austriaca, composta dai signori:

Dottore Fritz SCHWARZACHER, vice presidente del Consiglio superiore dell'agricoltura a Vienna;

Dottore Norbert DOMES, consigliere ministeriale al Ministero agricoltura e foreste di Vienna;

Consigliere Aulico dottore Wolfram HALLER, rappresentante del Governo provinciale della Carinzia;

Ingegnere Josef RESSMANN, consigliere agrario presso il Governo provinciale della Carinzia.

Le discussioni vennero proseguite il giorno 1° luglio a Klagenfurt e 2 luglio a Tarvisio e concluse a Firenze il 15 e 16 luglio.

Le due Delegazioni hanno concordemente accertata la seguente situazione di fatto.

Il fondo gravato dai diritti di servitù di legnatico, di raccolta strame e di pascolo occupa, in base allo statuto di regolazione del 27 dicembre 1871, n. 158, de 1871, ettari 1865 di superficie, di cui a norma del trattato di pace di San Germano ricadono ettari 1698,5 su territorio italiano ed ettari 166,5 su quello austriaco. Le realità aventi diritto ammontavano originariamente a 116, oltre al Consorzio vicinale di Ugovizza. I diritti di alcune realità risultano affrancati.

Al benestare dei Governi italiano ed austriaco le due Delegazioni propongono il seguente

ACCORDO

che sostanzialmente rappresenta un regolamento aggiuntivo allo statuto di regolazione del 27 dicembre 1871, n. 158 de 1871, impegnativo per le parti rappresentanti i fondi serventi e quelli dominanti.

1) Viene accettato per quanto riguarda i diritti di legnatico, quanto già concordato a suo tempo circa l'entità delle spettanze da corrispondere da parte austriaca nei relativi accordi italo-austriaci, come risulta dal Verbale del 18 settembre 1929. L'Austria si assume un onere annuo di 316 metri cubi, di cui metri cubi 65 di legname da opera e di metri cubi 251 di legna da ardere.

2) Tenuto conto della ubicazione del fondo servente austriaco rispetto ai fondi dominanti, nonchè delle condizioni di esbosco, si rende necessaria la assegnazione di una maggiore massa di legname da opera con conseguente riduzione della spettanza di legna da ardere e pertanto viene adottato un fattore di conguaglio di 1:5 per una aliquota di metri cubi 175 di legna da ardere, da convertire pertanto in metri cubi 35 di legname da opera. Cosicchè per l'avvenire il diritto di legnatico da soddisfare da parte austriaca viene stabilito in metri cubi 100 (metri cubi 65 + metri cubi 35) di legname da opera e di metri cubi 76 di legna da ardere.

3) Per assicurare una gestione razionale delle foreste gravate da servitù e per raggiungere una adeguata massa legnosa da corrispondere annualmente, si desiste da parte austriaca dall'idea di un assegno annuo per aliquote di spettanza ai singoli aventi diritto. L'assegno di legname verrà pertanto effettuato per spettanze intere, tramite l'Amministrazione Forestale Italiana di Tarvisio, ai singoli aventi diritto, lasciando a detto Ufficio la facoltà di scegliere con le

modalità consuetudinarie coloro, tra gli aventi diritto, che dovranno percepire le loro spettanze in territorio austriaco nella misura annua complessiva di metri cubi 100 di legname da opera e di metri cubi 76 di legna da ardere. A tale scopo l'Ufficio Forestale di Tarvisio comunicherà a quello delle Foreste Federali austriache in Villaco ogni anno entro il 30 aprile, e per l'anno in corso, sia i nomi degli aventi diritto che dovranno percepire il legname, sia l'entità e la suddivisione per assortimenti di essi. L'assegno delle piante verrà indi effettuato sui boschi gravati in territorio austriaco dai Funzionari dell'Ufficio Forestale di Villaco ai nominativi degli aventi diritto prescelti. Qualora gli aventi diritto non fossero d'accordo sulle modalità di assegnazione sopra specificate, l'assegnazione dell'intero quantitativo dovuto da parte austriaca verrà effettuata nelle mani del legale rappresentante degli aventi diritto di Ugovizza. Dal momento che l'assegno non può essere fatto che per una massa legnosa presunta, da accertare solo in sede di misurazione, anticipi ad arretrati delle spettanze gravanti le foreste austriache saranno oggetto di computo e di conguaglio da parte dell'Ufficio Forestale di Tarvisio in occasione del calcolo delle spettanze per l'anno successivo.

4) L'assegno delle piante e la suddivisione in legname da opera e in legna da ardere del materiale di risulta vengono effettuati in territorio austriaco con le stesse modalità usate nelle foreste gravate in territorio italiano. Tutto il materiale legnoso assegnato avente diametro medio inferiore ai 20 centimetri, come il legname difettoso ed il cortame anche superiore ai 20 centimetri di diametro, viene considerato legna da ardere. Gli aventi diritto di servitù non possono essere obbligati a ridurre in tronchetti atti a solo combustibile la legna da ardere assegnata. E' ammessa la vendita di eventuali eccedenze sul fabbisogno calasingo.

5) La controprestazione per il legname da fabbrica ammonta attualmente a lire 4.500 per metro cubo. Qualora in avvenire dovesse essere modificata la controprestazione per il legname da fabbrica sui fondi gravati in territorio italiano, il nuovo ammontare avrà valore ed applicazione anche per le spettanze percepite in territorio austriaco. Spetta all'Austria la controprestazione relativa a 65 metri cubi di legname da fabbrica. Rimene tuttavia in facoltà degli aventi diritto, che devono percepire le loro spettanze di legname da fabbrica in territorio austriaco, di sottrarsi alla controprestazione, rinunciando a metà della loro spettanza. La controprestazione spettante all'Austria deve essere inoltrata all'Ufficio di Amministrazione Forestale di Villaco tramite quello di Tarvisio. La controprestazione per i 35 metri cubi di legname da fabbrica, risultanti dal conguaglio per il minore onere in legna da ardere, spetta alla Azienda di Stato per le Foreste Demaniali.

6) Dopo l'anno 1922 vennero consegnati da parte dell'Austria solo metri cubi 1227 di legname da opera e metri cubi 332 di legna da ardere, quale acconto sulle spettanze. I diritti maturati sulle foreste austriache ammontano invece complessivamente, dal 1922 alla fine del 1953, a metri cubi 2080 di legname da opera e a metri cubi 8032 di legna da ardere. Detratti per tanto gli acconti, si accertano gli arretrati in metri cubi 853 di legname da opera e metri cubi 7.700 di legna da ardere. Dal momento che, per ragioni selvicolturali, la corresponsione di arretrati di tali entità non può effettuarsi in una sola volta, si fissa in 5 anni il tempo utile per l'assegnazione delle spettanze arretrate. E' consentito un maggiore assegno di legname da opera in sostituzione di legna da ardere. Per conguaglio, limitatamente alle spettanze arretrate, è ammessa la corresponsione di 1 metro cubo di legname da opera per ogni 4 metri cubi di legna da ardere. L'assegno degli arretrati viene fatto direttamente a favore di quelli aventi diritto che tutt'ora non hanno percepito acconti o il cui acconto non ha raggiunto i diritti maturati. L'Ufficio Amministrazione Forestale di Tarvisio darà comunicazione a quello di Villaco dell'esatto ammontare delle spettanze arretrate, compilando una apposita lista nominativa. E' peraltro da tenere presente che gli arretrati dovranno essere corrisposti a coloro che al momento dell'accertamento della spettanza annua, per tutto il periodo 1922-1953, risultano a norma dei registri tavolari legali proprietari dei fondi dominanti. Per quanto riguarda le modalità di assegno viene osservato quanto già fissato al punto 4) del presente Accordo. Anche la rinuncia a metà della spettanza di legname da opera onde sottrarsi alla controprestazione, rimane in facoltà degli aventi diritto.

7) I diritti di cuocere calce, cavare sabbia e pietrame, raccogliere strame e frascame, quali risultano dai documenti originari di regolazione, vengono ripartiti fra i territori gravati in Italia ed in Austria nel rapporto di 1698,5:166,5.

8) I diritti di pascolo sui territori gravati da servitù rappresentano un esercizio complementare al pascolo sulla proprietà degli stessi aventi diritto. Il pascolo potrà pertanto essere esercitato nella misura usata fino ad oggi, salvo sempre l'osservanza delle norme di polizia forestale.

9) La presente Convenzione non esclude un eventuale successivo riscatto dei diritti di servitù nel loro complesso, previ accordi tra i due Governi. Il riscatto di singoli diritti con pagamento in danaro è ammissibile in qualunque momento, qualora l'avente diritto lo desideri e fra lui e i proprietari dei fondi serventi si sia raggiunto un accordo sull'entità del prezzo di riscatto. Tale riscatto necessita del consenso dei due Governi italiano ed austriaco, a norma dell'articolo 12 dell'Accordo del 24 giugno 1925.

10) Dato che il diritto di servitù è destinato a soddisfare i bisogni domestici del fondo dominante, l'esbosco del legname oltre frontiera non rimane vincolato ad alcuna speciale autorizzazione o pagamento di tributi. Agli aventi diritto spettano tutte le facilitazioni del traffico di frontiera.

11) I diritti di servitù in argomento devono essere riportati sui registri tavolari austriaci nell'entità di quanto precisato col presente Accordo.

Avv. Cesare ARIAS
Dott. Alberto HOFMANN
Dott. Antonio SPEROTTO
Fritz SCHWARZACHER
Wolfram HALLER
Josef RESSMANN

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per gli affari esteri
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 marzo 1966, n. **1161.**

Autorizzazione all'accettazione a favore dello Stato della donazione di alcune opere d'arte.

N. 1161. Decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1966, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, viene autorizzata l'accettazione, a favore dello Stato, della donazione per i Musei di Napoli, con preferenza per il Museo di Capodimonte di ventisette dipinti e di un busto in marmo, disposta dalla n.d. Margherita Soulier Compagna, principessa di Marsiconovo, ved. del principe Luigi Compagna di Marsiconovo, con atto pubblico amministrativo stipulato in Napoli il 7 dicembre 1964, repertorio n. 761, registrato il 14 dicembre 1964 all'Ufficio atti pubblici di Napoli n. 2596/I, mod. 71 ME.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *dicembre* 1966
Atti del Governo, registro n. 208, *foglio n.* 47. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 marzo 1966, n. **1162.**

Autorizzazione all'Istituto nazionale per l'addestramento e per il perfezionamento dei lavoratori dell'industria (INAPLI), con sede in Roma, ad acquistare un immobile.

N. 1162. Decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1966, col quale, sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, l'Istituto nazionale per l'addestramento e per il perfezionamento dei lavoratori dell'industria (INAPLI), con sede in Roma, viene autorizzato ad acquistare, dal sig. Giuseppe Naccarato, un'area fabbricabile sita in Cosenza, località « Torre Alta », della superficie complessiva di mq. 5850, distinta in catasto alla partita n. 1372, foglio n. 7, particella 16 sub *c* e 167 *a* (allo scopo di provvedere alla costruzione di stabili da adibire esclusivamente quale sede sociale per il conseguimento degli scopi assistenziali propri dell'Istituto stesso), come da atto notaio Luigi Goffredo, repertorio n. 114839, in data 11 dicembre 1961 e dà atto di rettifica del 12 giugno 1962, repertorio 119144.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *dicembre* 1966
Atti del Governo, registro n. 208, *foglio n.* 49. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 novembre 1966, n. **1163.**

Riconoscimento, agli effetti civili, dell'unione della Parrocchia di Sant'Elena Imperatrice, nel comune di Nimis (Udine), con la Parrocchia di San Floreano, nel comune di Lusevera (Udine).

N. 1163. Decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1966, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Udine in data 1° maggio 1966, relativo alla unione perpetua « æque principalis » della Parrocchia di Sant'Elena Imperatrice, in frazione Chialminis del comune di Nimis (Udine), con la Parrocchia di San Floreano, in contrada Villanova di Tarcento del comune di Lusevera (Udine).

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *dicembre* 1966
Atti del Governo, registro n. 208, *foglio n.* 29. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 novembre 1966, n. **1164.**

Riconoscimento della personalità giuridica della Chiesa ex-monastica di San Paolo, in Tuscania (Viterbo).

N. 1164. Decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1966, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa ex-monastica di San Paolo, in Tuscania (Viterbo).

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *dicembre* 1966
Atti del Governo, registro n. 208, *foglio n.* 30. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 novembre 1966, n. **1165.**

Riconoscimento della personalità giuridica della Chiesa parrocchiale di San Gregorio Nazianzeno, nel comune di Vernole (Lecce).

N. 1165. Decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1966, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa parrocchiale di San Gregorio Nazianzeno, in frazione Acquarica di Lecce del comune di Vernole (Lecce).

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *dicembre* 1966
Atti del Governo, registro n. 208, *foglio n.* 50. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 novembre 1966, n. **1166.**

Riconoscimento, agli effetti civili, dell'unione della Parrocchia di San Giuseppe e San Giovanni Apostolo ed Evangelista con quella di Sant'Agata Vergine e Martire, nel comune di Sulmona (L'Aquila).

N. 1166. Decreto del Presidente della Repubblica 21 novembre 1966, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Valva e Sulmona in data 1° marzo 1966, relativo alla unione perpetua « aeque principalis » della Parrocchia di San Giuseppe e San Giovanni Apostolo ed Evangelista, in contrada Cappuccini del comune di Sulmona (L'Aquila), con quella di Sant'Agata Vergine e Martire, nello stesso Comune.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *dicembre* 1966
Atti del Governo, registro n. 208, *foglio n.* 51. — VILLA

DECRETO MINISTERIALE 5 febbraio 1966.

Determinazione dei redditi convenzionali per la liquidazione delle rendite di invalidità e riversibilità prevista dall'art. 22, secondo comma, della legge 31 maggio 1964, n. 357.

IL MINISTRO PER IL TESORO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 22 della legge 31 maggio 1964, n. 357, recante provvidenze a favore delle zone devastate dalla catastrofe del Vajont del 9 ottobre 1963;

Considerata la necessità di determinare appositi redditi convenzionali per il calcolo della rendita di inva-

lidità o di riversibilità spettante ai soggetti specificati nel secondo comma del menzionato art. 22, per i quali la retribuzione utile allo scopo non può essere accertata con le modalità previste dalle norme sull'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro di cui al regio decreto 17 agosto 1935, n. 1765, e successive modificazioni ed integrazioni;

Decreta:

Art. 1.

Le retribuzioni convenzionali da prendere a base per la determinazione delle rendite di inabilità e di riversibilità dovute ai soggetti di cui al secondo comma dall'art. 22 della legge 31 maggio 1964, n. 357, sono stabilite nelle misure appresso indicate:

a) lavoratori autonomi in proprio e prestatori d'opera a terzi dediti normalmente ad attività considerate agricole agli effetti della legislazione previdenziale relativa agli infortuni sul lavoro in agricoltura: lire 370.000;

b) esercenti libere professioni e lavoratori autonomi e subordinati dediti ad attività non soggette alla disciplina sull'assicurazione generale obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro nell'industria: L. 370.000;

c) casalinghe e soggetti che abitualmente non svolgevano attività lavorativa a fine di guadagno, nonchè i minori degli anni 15: L. 370.000.

Limitatamente ai soggetti di cui alla lettera *b*) del precedente comma è fatto salvo per gli interessati il diritto di chiedere la liquidazione della rendita sulla base dell'eventuale maggiore reddito dell'infortunato accertato, ai fini dell'imposta di ricchezza mobile, dai competenti uffici pubblici con espresso riferimento alla personale attività lavorativa svolta dall'infortunato medesimo nell'anno 1963, o, se più favorevole, nell'anno 1962, fermo restando il massimale retributivo vigente in materia.

Art. 2.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per il visto e la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 5 febbraio 1966

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
BOSCO

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 novembre 1966
Registro n. 27 Tesoro, foglio n. 207

(10766)

DECRETO MINISTERIALE 6 giugno 1966.

Rinnovo della Commissione provinciale per la previdenza degli impiegati dell'industria di Bologna.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 14 del contratto collettivo 31 luglio 1938 per il regolamento di previdenza per gli impiegati della industria;

Visto il proprio decreto in data 15 marzo 1947, con il quale fu provveduto alla ricostituzione della Commissione per la previdenza degli impiegati dell'industria della provincia di Bologna;

Vista la nota n. 12735 del 12 marzo 1966 con la quale l'Ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione di Bologna rappresenta l'opportunità di rinnovare la composizione della Commissione predetta e comunica a tal fine i nominativi designati dalle locali associazioni sindacali interessate;

Decreta:

La Commissione per la previdenza degli impiegati dell'industria per la provincia di Bologna è rinnovata come segue:

Acquaderni dott. Pietro, Fanti avv. Germano e Maini Olao, in rappresentanza degli industriali;

Conti Ferruccio, Mandrioli Adriano e Potassi Giovanni, in rappresentanza degli impiegati dell'industria.

Roma, addì 6 giugno 1966

Il Ministro: BOSCO

(10673)

DECRETO MINISTERIALE 4 luglio 1966.

Integrazione, con un esperto in tecnica delle perforazioni, della Commissione per lo studio dei fenomeni di abbassamento del suolo di Abano Terme (Padova).

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto interministeriale 4 giugno 1966, con il quale è stata costituita la Commissione per lo studio dei fenomeni di abbassamento del suolo di Abano Terme (Padova) allo scopo di determinare le cause della loro eventuale connessione con lo sfruttamento delle sorgenti di acque termali;

Ritenuta l'opportunità di integrare la predetta Commissione con un esperto in tecnica delle perforazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il dott. ing. Carlo Giacomini, ispettore generale del ruolo tecnico del Corpo delle miniere, capo della sezione di Bologna dell'Ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi (ex coeff. 670), è chiamato a far parte quale membro della Commissione per lo studio dei fenomeni di abbassamento del suolo di Abano Terme (Padova), costituita con il decreto interministeriale 4 giugno 1966 nelle premesse citate.

Art. 2.

Al predetto componente sarà corrisposto per ogni giornata di adunanza un gettone di presenza nella misura prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, a carico del capitolo 1152, art. 2, dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria e del commercio per l'anno finanziario 1966 e sui corrispondenti capitolo ed articolo dell'esercizio successivo.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 4 luglio 1966

Il Ministro per l'industria e per il commercio
ANDREOTTI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 2 dicembre 1966
Registro n. 17 Industria e commercio, foglio n. 397

(10647)

DECRETO MINISTERIALE 25 luglio 1966.

Valutazione, ai fini degli assegni familiari, della mensa aziendale e dei generi in natura corrisposti a titolo o in sostituzione della mensa ai lavoratori della provincia di Asti.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 29 del testo unico delle norme concernenti gli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, sulla determinazione degli elementi della retribuzione da considerare ai fini del calcolo dei contributi per assegni familiari;

Sentito il Comitato speciale per gli assegni familiari.

Decreta:

Art. 1.

Ai fini del versamento dei contributi per gli assegni familiari la valutazione in contanti della mensa aziendale e dei generi in natura corrisposti a titolo o in sostituzione della mensa ai lavoratori della provincia di Asti è determinata come segue:

aziende industriali, artigiane, commerciali ed agricole L. 25 giornaliere.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 25 luglio 1966

p. *Il Ministro*: DI NARDO

(10749)

DECRETO MINISTERIALE 26 luglio 1966.

Revoca dell'estensione delle norme sugli assegni familiari, concessa al personale italiano dipendente dal Consolato generale della Repubblica Araba-Siriana di Milano.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 34 del testo unico delle norme sugli assegni familiari approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 14 maggio 1965 concernente l'estensione delle norme sugli assegni familiari al personale di nazionalità italiana dipendente dal Consolato generale della Repubblica Araba-Siriana di Milano;

Vista l'istanza avanzata dal Consolato generale della Repubblica Araba-Siriana di Milano, tendente ad ottenere la revoca dell'estensione delle norme sugli assegni familiari al proprio personale di nazionalità italiana;

Decreta:

E' revocata con effetto dal 1° agosto 1963, l'estensione delle norme sugli assegni familiari, concessa con decreto ministeriale 14 maggio 1965 al personale italiano dipendente dal Consolato generale della Repubblica Araba-Siriana di Milano.

Il presente decreto entra in vigore dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 26 luglio 1966

p. *Il Ministro*: DI NARDO

(10752)

DECRETO MINISTERIALE 31 agosto 1966.

Consolidamento dell'abitato della frazione Prunella del comune di Melito Porto Salvo (Reggio Calabria).

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 26 novembre 1955, n. 1177;

Ritenuta la necessità di provvedere al consolidamento dell'abitato di Prunella, frazione del comune di Melito Porto Salvo, in provincia di Reggio Calabria, minacciato da movimento franoso;

Sentito il parere del Comitato tecnico-amministrativo presso il Provveditorato regionale alle opere pubbliche con sede in Catanzaro, espresso con voto n. 985, emesso nell'adunanza del 22 dicembre 1965;

Decreta:

L'abitato di Prunella è da consolidare a cura e spese dello Stato, ai termini della succitata legge 26 novembre 1965, n. 1177, art. 8.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 31 agosto 1966

Il Ministro per i lavori pubblici
MANCINI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 ottobre 1966
Registro n. 21 Lavori pubblici, foglio n. 153

(10670)

DECRETO MINISTERIALE 31 agosto 1966.

Consolidamento dell'abitato di San Calogero (Catanzaro).

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 26 novembre 1955, n. 1177;

Ritenuta la necessità di provvedere al consolidamento dell'abitato di San Calogero, in provincia di Catanzaro, minacciato da movimento franoso;

Sentito il parere del Comitato tecnico-amministrativo presso il Provveditorato regionale alle opere pubbliche con sede in Catanzaro, espresso con voto n. 983 emesso nell'adunanza del 22 dicembre 1965;

Decreta:

L'abitato di San Calogero, è da consolidare ai termini della succitata legge 26 novembre 1955, n. 1177, art. 8.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 31 agosto 1966

Il Ministro per i lavori pubblici
MANCINI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 ottobre 1966
Registro n. 21 Lavori pubblici, foglio n. 153-bis

(10671)

DECRETO MINISTERIALE 22 ottobre 1966.

Disposizioni per l'ammasso volontario delle patate di produzione 1966.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Ritenuta la necessità di promuovere e sostenere la raccolta volontaria delle patate di produzione 1966 per favorirne la regolare immissione sul mercato e per facilitarne l'avviamento alla trasformazione industriale;

Visto l'art. 21 della legge 2 giugno 1961, n. 454, contenente, tra l'altro, disposizioni circa la concessione di un contributo statale sugli interessi relativi ai prestiti contratti da Enti ed Associazioni per corrispondere anticipi ai conferenti all'ammasso nonchè di contributi statali nelle spese di gestione dell'ammasso stesso;

Ritenuto che sussistono le condizioni previste dal terzo comma dell'art. 14 del decreto ministeriale in data 5 agosto 1961, con il quale sono state determinate le direttive quinquennali per l'applicazione della citata legge 2 giugno 1961, n. 454;

Vista la domanda dell'Ente Fucino, Ente di sviluppo in Abruzzo, con sede in Avezzano, intesa ad ottenere la concessione dei benefici previsti dalla citata disposizione legislativa;

Ritenuto che l'Ente richiedente, per la capacità organizzativa dimostrata nel settore degli ammassi, presenta i requisiti richiesti;

Decreta:

Art. 1.

E' accolta la domanda dell'Ente Fucino, Ente di sviluppo in Abruzzo, intesa ad ottenere, ai sensi dell'art. 21 della legge 2 giugno 1961, n. 454, il contributo dello Stato nelle spese complessive di gestione, nonchè negli interessi gravanti sui prestiti contratti per la corresponsione di acconti ai conferenti, per l'attuazione dell'ammasso volontario delle patate di produzione 1966, entro il limite complessivo di 40 mila quintali.

Art. 2.

L'ammasso volontario delle patate verrà effettuato dall'Ente Fucino, nelle zone di sua competenza. L'Ente predetto potrà anche utilizzare le attrezzature di proprietà di terzi purchè le attrezzature stesse vengono giudicate idonee al ricevimento, cernita, deposito e conservazione del prodotto e si prestino per la più economica esecuzione del servizio.

Le condizioni generali in base alle quali l'Ente gestore regolerà le varie operazioni dell'ammasso, nonchè i rapporti fra Ente gestore e conferenti, saranno stabilite con apposito regolamento da sottoporre alla preventiva approvazione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, e si intendono accettate da ciascun conferente all'atto del conferimento.

Art. 3.

Sono concessi all'Ente Fucino, Ente di sviluppo in Abruzzo con sede in Avezzano:

a) un contributo sulle spese complessive di gestione per l'ammasso volontario delle patate di produzione 1966 fino alla misura massima del 90 per cento;

b) un contributo negli interessi sui prestiti contratti per la corresponsione di acconti ai produttori conferenti nella misura di L. 4 annue per ogni 100 lire di capitale mutuato e per la durata massima di un anno. Qualora l'operazione di finanziamento, per qualsiasi causa, avesse una durata inferiore ad un anno, il contributo sarà calcolato in base alla durata effettiva dell'operazione sempre nella misura del 4 per cento annuo. La spesa complessiva per l'erogazione dei contributi di cui sopra, non potrà superare l'importo di L. 25 milioni.

Qualora l'applicazione delle suddette percentuali, in relazione all'entità delle effettive spese di ammasso, nonchè degli oneri di finanziamento, importasse una spesa superiore al limite anzidetto, la percentuale del contributo di cui alla lettera *a*) verrà ridotta in misura tale da contenere l'erogazione dei due contributi entro il suindicato limite di 25 milioni di lire.

Art. 4.

Ai produttori agricoli che conferiscono le patate all'ammasso sarà corrisposto, all'atto del conferimento ed a richiesta del conferente, un acconto che, comunque, non potrà essere inferiore a L. 1.800 per quintale.

Il finanziamento per la corresponsione dovrà essere assicurato dall'Ente Fucino, mediante convenzioni con gli Istituti di credito, il cui schema tipo dovrà essere approvato dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Art. 5.

Per ottenere l'erogazione dei contributi statali stabiliti con il precedente art. 3, l'Ente Fucino, Ente di sviluppo in Abruzzo deve:

a) fornire entro il 31 luglio 1967, al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, per le conseguenti determinazioni, gli elementi necessari per stabilire il costo pro-quintale delle spese complessive di gestione (raccolta, cernita, custodia, conservazione, assicurazione contro il furto ed incendio, vendita e consegna agli acquirenti, generali di amministrazione, eventuali spese di trasporto per la consegna del prodotto agli stabilimenti industriali di trasformazione).

b) sottoporre all'approvazione del predetto Ministero la documentazione delle eventuali spese di carattere straordinario che si rendessero necessarie per la regolare attuazione dell'ammasso volontario;

c) dimostrare, a mezzo di estratti conto rilasciati dagli Istituti finanziatori, l'ammontare degli interessi maturati sui prestiti contratti per la corresponsione delle anticipazioni ai conferenti;

d) fornire gli elenchi nominativi dei conferenti con i quantitativi di patate da ciascuno conferiti distinti per località di raccolta, il peso, la misura dell'anticipazione corrisposta e la data di conferimento;

e) fornire un elenco analitico delle vendite del prodotto ammassato, con l'indicazione della data di vendita, del quantitativo venduto, dell'importo riscosso, delle eventuali modalità di pagamento, se cioè per contanti o differito, indicandone in quest'ultimo caso il periodo.

In base agli elementi ed ai documenti forniti dall'Ente gestore ai sensi dei precedenti comma, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, previo esame e parere della Commissione consultiva centrale per i rendiconti delle gestioni di ammasso istituita con decreto ministeriale 23 gennaio 1957, adotterà le relative determinazioni circa i contributi da erogare e disporrà la conseguente liquidazione.

Art. 6.

Sulle patate conferite all'ammasso volontario grava il privilegio legale di cui alla legge 20 novembre 1951, n. 1297.

Art. 7.

Ultimata la vendita del prodotto ammassato, l'ammontare dei ricavi, maggiorato dei contributi che lo Stato erogherà all'Ente gestore ai sensi del precedente art. 3, ed al netto delle anticipazioni corrisposte, degli oneri di finanziamento e delle spese di gestione, verrà ripartito tra i conferenti.

Art. 8.

E' in facoltà del Ministero dell'agricoltura e delle foreste di disporre ispezioni e controlli per accertare il regolare funzionamento dell'ammasso volontario.

Art. 9.

A chiusura della gestione dell'ammasso l'Ente gestore presenterà al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, per l'approvazione il rendiconto finale della gestione stessa.

In tale rendiconto, saranno indicati: i quantitativi di patate conferiti e venduti, le spese di gestione, in esse compresi gli oneri di finanziamento, l'importo erogato a titolo di acconto ai conferenti, le somme ricavate dalla vendita del prodotto, i contributi erogati dallo Stato e le liquidazioni effettuate ai conferenti.

Art. 10.

Sul capitolo 8194/R dello stato di previsione della agricoltura e delle foreste per il corrente esercizio finanziario 1966 è impegnata la somma di L. 25 milioni per l'erogazione dei contributi concessi con il presente decreto.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 22 ottobre 1966

Il Ministro: RESTIVO

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 *novembre* 1966
Registro n. 20 *Agricoltura e foreste, foglio n.* 306

(10914)

DECRETO MINISTERIALE 19 dicembre 1966.

Autorizzazione alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Benevento ad applicare l'aliquota d'imposta camerale per l'anno 1967.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sui Consigli e sugli Uffici provinciali dell'economia corporativa, approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e modificato con regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, sulla soppressione dei Consigli e degli Uffici provinciali della economia e sulla istituzione delle Camere di commercio, industria e agricoltura, nonchè degli Uffici provinciali del commercio e dell'industria;

Visto il regio decreto 31 ottobre 1941, n. 1418;

Vista la legge 20 ottobre 1961, n. 1182;

Esaminato il bilancio di previsione per l'esercizio 1967 presentato dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Benevento;

Decreta:

Art. 1.

L'imposta sui redditi di cui agli articoli 52, lettera *c*) e 54 del testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e modificato con regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524, che la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Benevento è autorizzata ad esigere per l'anno 1967 è stabilita nella misura di lire 2,50%.

Art. 2.

L'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 1967 della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Benevento sarà disposta con altro provvedimento.

Nel frattempo il bilancio stesso avrà ugualmente esecuzione, limitatamente alla parte che ha riguardo ai proventi spettanti di diritto alla medesima Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, nonchè alle spese obbligatorie comunque indispensabili per il normale funzionamento della Camera stessa e dell'Ufficio provinciale del commercio, dell'industria e dell'artigianato.

Roma, addì 19 dicembre 1966

p. *Il Ministro*: PICARDI

(10765)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Diffida per smarrimento di diplomi originali di laurea

Il dott. Ugo Galassi, nato a Cagliari il 17 gennaio 1932, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma di laurea in Fisica conseguito presso l'Università di Cagliari il 18 luglio 1957.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'Università di Cagliari.

La dott.ssa Maria Teresa Mele nata Galli, nata a Catania il 6 luglio 1930, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma di laurea in Filosofia conseguito presso l'Università di Catania il 18 giugno 1955.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'Università di Catania.

(10532)

Il dott. Ennio Gigliotti, nato a Nicastro (Cosenza) il 16 gennaio 1928, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma di laurea in Giurisprudenza conseguito presso l'Università di Napoli il 15 luglio 1952.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'Università di Napoli.

La dott.ssa Marcella Mangione Kahnemann, nata a Milano il 7 novembre 1931, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma di laurea in Lettere conseguito presso l'Università di Milano il 25 ottobre 1957.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'Università di Milano.

(10533)

La dott.ssa Mary Ferrarese nata Dainese, nata a Padova il 7 luglio 1921, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma di laurea in Lettere conseguito presso l'Università di Padova il 28 febbraio 1945.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'Università di Padova.

La dott.ssa Maria Laura Baistrocchi, nata a Rimini (Forlì) il 21 aprile 1935, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma di laurea in Lingue e letterature straniere conseguito presso l'Università di Urbino il 25 giugno 1959.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'Università di Urbino.

(10539)

La dott.ssa Maria Luisa Bonola, nata a Milano il 22 dicembre 1928, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma di laurea in Lingue e letterature straniere conseguito presso la Università commerciale «L. Bocconi» di Milano il 26 febbraio 1952.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'Università commerciale «L. Bocconi» di Milano.

L'ing. Michelangelo Caponetti, nato a Rimini (Forlì) il 17 maggio 1930, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma di laurea in Ingegneria chimica conseguito presso la Università di Bologna il 12 maggio 1956.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'Università di Bologna.

(10537)

La dott.ssa Maria Paola Demartis, nata a Tempio Pausania (Sassari) il 16 febbraio 1930, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma di laurea in Scienze naturali conseguito presso l'Università di Pisa il 25 febbraio 1958.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'Università di Pisa.

La dott.ssa Francesca Figari, nata a Genova il 22 settembre 1937, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma di laurea in Scienze geologiche conseguito presso l'Università di Genova il 12 luglio 1961.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'Università di Genova.

(10531)

Il dott. Rocco Carriero, nato a Montescaglioso (Matera) il 30 luglio 1927, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma di laurea in Scienze agrarie conseguito presso l'Università di Napoli il 26 marzo 1954.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'Università di Napoli.

La dott.ssa Maria Rosaria Cucca, nata a Cagliari il 17 dicembre 1932, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma di laurea in Lettere conseguito presso l'Università di Cagliari l'11 novembre 1958.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'Università di Cagliari.

(10538)

La dott.ssa Maria Angela Casu, nata Diana, nata a Orani (Nuoro) il 4 luglio 1936, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma di laurea in Farmacia conseguito presso l'Università di Cagliari il 3 novembre 1959.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'Università di Cagliari.

La dott.ssa Maria Teresa Belli, nata a Roma il 15 ottobre 1933, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma di laurea in Lettere rilasciatole dall'Università di Bologna l'11 giugno 1957.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'Università di Bologna.

(10535)

La dott.ssa Maria Elisa Benati, nata a Firenze il 18 ottobre 1924, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma di laurea in Farmacia conseguito presso l'Università di Pavia il 22 luglio 1948.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'Università di Pavia.

L'ing. Giorgio Bisconcini, nato a Roma il 17 gennaio 1908, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma di laurea in Ingegneria industriale conseguito presso l'Università di Roma il 7 novembre 1938.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'Università di Roma.

(10536)

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica del 13 ottobre 1966, registrato alla Corte dei conti il 22 novembre 1966, registro n. 99, foglio n. 83, è stato respinto il ricorso straordinario prodotto dalla prof.ssa Munna Italia in data 20 settembre 1963, avverso il provvedimento col quale era stata respinta la sua domanda intesa ad ottenere, ai sensi della legge 28 luglio 1961, n. 831, la assunzione nel ruolo dei professori di istruzione secondaria.

(10513)

MINISTERO DELLA DIFESA

Rettifiche apportate a precedenti decreti di ricompense al valor militare

Decreto presidenziale 20 settembre 1966 registrato alla Corte dei conti, addì 30 novembre 1966 registro n. 72 Esercito, foglio n. 29

I seguenti decreti relativi a concessioni di ricompense al valor militare sono rettificati come qui di seguito indicato:

Regio decreto 6 febbraio 1941, registrato alla Corte dei conti il 1° marzo 1941, registro n. 7 Guerra, foglio n. 139 (Bollettino ufficiale 1941, dispensa 70, pagina 4930):

Lamperti Giovanni di Giovanni e di De Bernardi Carolina, nato a Colonio sul Serio (Bergamo), caporal maggiore VII Settore di Copertura. Le generalità vengono così rettificate: Lamperti Giovanni di Giovanni e di De Bernardi Giuseppina, nato a Busto Arsizio (Varese) il 26 luglio 1916.

Regio decreto 26 febbraio 1943, registrato alla Corte dei conti il 12 aprile 1943, registro n. 14 Guerra, foglio n. 93 (Bollettino ufficiale 1943, dispensa 65, pagina 4762):

Poggiante Giorgio, da La Spezia, alpino 1° Reggimento alpini. Il cognome viene così rettificato: Poggianti.

(10656)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazione all'Amministrazione dell'Opera pia ospedali riuniti di Città di Castello (Perugia) ad istituire una scuola per infermiere ed infermieri generici.

Con decreto in data 22 novembre 1966, n. 300.16.III.58/6.1012, del Ministro per la sanità di conceto con il Ministro per la pubblica istruzione, l'Amministrazione degli ospedali riuniti di Città di Castello (Perugia) viene autorizzata ad istituire, in base alla legge 29 ottobre 1954, n. 1046, una scuola per infermiere ed infermieri genereci con sede presso l'Ospedale stesso.

(10659)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Chieuti ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 22 dicembre 1966, il comune di Chieuti (Foggia), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 14.046.918, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10831)

Autorizzazione al comune di Filetto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 22 dicembre 1966, il comune di Filetto (Chieti), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 9.445.124, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10832)

Autorizzazione al comune di Casalbordino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 22 dicembre 1966, il comune di Casalbordino (Chieti), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 9.710.189, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10833)

Autorizzazione al comune di Parghelia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 23 dicembre 1966, il comune di Parghelia (Catanzaro), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 29.562.965, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10810)

Autorizzazione al comune di Ururi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 23 dicembre 1966, il comune di Ururi (Campobasso), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 27.590.362, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10811)

Autorizzazione al comune di Castel San Vincenzo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 23 dicembre 1966, il comune di Castel San Vincenzo (Campobasso), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.178.136, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10812)

Autorizzazione al comune di Castelverrino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 23 dicembre 1966, il comune di Castelverrino (Campobasso), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.468.715, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10813)

Autorizzazione al comune di Castellino sul Biferno ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 23 dicembre 1966, il comune di Castellino sul Biferno (Campobasso), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.005.665, per la copertura del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10814)

Autorizzazione al comune di Putignano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 23 dicembre 1966, il comune di Putignano (Bari), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 355.867.439, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10815)

Autorizzazione al comune di Serrata ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 22 dicembre 1966, il comune di Serrata (Reggio Calabria), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 24.133.265, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10816)

Autorizzazione al comune di Uggiano la Chiesa ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 22 dicembre 1966, il comune di Uggiano la Chiesa (Lecce), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 16.812.260, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10817)

Autorizzazione al comune di Tiggiano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 22 dicembre 1966, il comune di Tiggiano (Lecce), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 11.167.960, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10818)

Autorizzazione al comune di Taviano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 22 dicembre 1966, il comune di Taviano (Lecce), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 16.163.785, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10819)

Autorizzazione al comune di Taurisano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 22 dicembre 1966, il comune di Taurisano (Lecce), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 28.620.685, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10820)

Autorizzazione al comune di Surano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 22 dicembre 1966, il comune di Surano (Lecce), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 8.652.115, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10821)

Autorizzazione al comune di Spongano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 22 dicembre 1966, il comune di Spongano (Lecce), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.328.820, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10822)

Autorizzazione al comune di Salve ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 22 dicembre 1966, il comune di Salve (Lecce), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 9.071.415, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10823)

Autorizzazione al comune di Ruffano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 22 dicembre 1966, il comune di Ruffano (Lecce), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 16.456.310, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10824)

Autorizzazione al comune di Racale ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 22 dicembre 1966, il comune di Racale (Lecce), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 17.199.030, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10825)

Autorizzazione al comune di Patù ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 22 dicembre 1966, il comune di Patù (Lecce), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 9.726.460, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10826)

Autorizzazione al comune di Parabita ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 22 dicembre 1966, il comune di Parabita (Lecce), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 39.180.585, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10827)

Autorizzazione al comune di Morciano di Leuca ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 22 dicembre 1966, il comune di Morciano di Leuca (Lecce), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.588.185, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10828)

Autorizzazione al comune di Matino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 22 dicembre 1966, il comune di Matino (Lecce), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 56.466.715, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10830)

Autorizzazione al comune di Miggiano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 22 dicembre 1966, il comune di Miggiano (Lecce), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.433.980, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10829)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Nomina del presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Pavia

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici n. 8298 in data 15 dicembre 1966, il signor Armando Rossetti è stato nominato presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Pavia.

(10753)

Approvazione del piano di zona del comune di Zola Predosa (Bologna)

Con decreto ministeriale in data 14 dicembre 1966, n. 1791, è stato approvato il piano delle zone destinate all'edilizia economica e popolare nel territorio del comune di Zola Predosa (Bologna).

Copia di tale decreto sarà depositata a libera visione del pubblico nella segreteria del predetto Comune.

Dell'eseguito deposito verrà data notizia, nella forma delle citazioni, ai proprietari interessati, ai sensi dell'art. 8, ultimo comma, della legge 18 aprile 1962, n. 167.

(10657)

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 4 ottobre 1966, registrato alla Corte dei conti il 16 novembre 1966, registro n. 23, foglio n. 113, è stato respinto perchè infondato il ricorso straordinario al Capo dello Stato prodotto dal signor Leonardi Paolo avverso il provvedimento 13 febbraio 1965, n. 28545, con il quale il Ministero dei lavori pubblici aveva respinto l'istanza del Leonardi medesimo, diretta ad ottenere il passaggio dalla terza alla seconda categoria del personale non di ruolo e conseguentemente il collocamento fra il personale del ruolo aggiunto della carriera di concetto.

(10658)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

RIFORMA FONDIARIA

Determinazione di indennità dovuta per terreni espropriati in applicazione delle leggi di riforma fondiaria

Opera per la valorizzazione della Sila

L'indennità di espropriazione, dovuta ai sensi dell'art. 4, comma secondo e seguenti, della legge 15 marzo 1956, n. 156, per una parte dei terreni pari ad ettari 1065.86.98, siti in agro del comune di Umbriatico (Catanzaro), espropriati in forza del decreto presidenziale 22 settembre 1950, n. 771 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 219 del 23 settembre 1950 - supplemento ordinario), nei confronti della ditta BERLINGIERI Giulio fu Pietro, e trasferiti all'Opera per la valorizzazione della Sila, è riliquidata in L. 42.517.298 (lire quarantaduemilionicinquecentodiciassettemiladuecentonovantotto), salvo definitivo provvedimento ai sensi dell'art. 5, comma terzo, della legge 15 marzo 1956, n. 156, e salvi successivi provvedimenti in ordine alle particelle n. 1-parte (Ha. 27.75.36), n. 16 e n. 2, del foglio di mappa n. 3, per complessivi Ha. 35.62.16.

Detta indennità viene corrisposta al netto dell'importo di L. 21.385.000 già liquidato con decreto ministeriale 29 maggio 1959, n. 5830/3734 (*Gazzetta Ufficiale* n. 170 del 18 luglio 1959).

Sulla base della predetta riliquidazione viene, altresì, disposto il conguaglio degli interessi, di cui all'art. 6 della citata legge n. 156.

Le risultanze catastali, acquisite ai sensi e per gli effetti del citato art. 4, comma secondo e seguenti, della legge n. 156 e riportate nell'elenco allegato al presente avviso, rettificano e sostituiscono altresì, ai soli fini dell'identificazione particellare catastale dei terreni, i dati esposti nel sopracitato decreto presidenziale di espropriazione.

Decorsi venti giorni dalla data della presente pubblicazione senza opposizioni per la rettifica di eventuali errori materiali, verrà emanato il provvedimento definitivo da pubblicarsi, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Descrizione catastale dei terreni risultante dalle decisioni della competente Commissione provinciale e della Commissione censuaria centrale, in relazione agli elementi acquisiti dal nuovo catasto							Coefficiente di moltiplicazione stabilito dalla C. C. C.	Indennità di espropriazione L.
Foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterno	QUALITÀ DI COLTURA	Classe	Superficie Ha.	Reddito dominicale L.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	2	—	Pascolo	I	26.15.80	1.700,27	385	654.604
1	6	—	Seminativo	III	3.36.30	454,01	350	158.903
1	7	—	Pascolo cespugliato	Unica	29.98.40	989,47	515	509.577
1	11	—	Pascolo	I	2.77.30	180,25	385	69.396
1	12	—	Seminativo	III	2.58.60	349,11	350	122.188
1	13	—	Pascolo cespugliato	Unica	0.36.30	11,98	515	6.170
1	19	—	Pascolo	II	8.13.30	333,45	410	136.714
1	20	—	Seminativo	III	17.72.70	2.393,14	350	837.599
1	21	—	Fabbricato rurale	—	0.01.90	—	—	—
1	17	—	Seminativo	III	2.34.30	316,31	350	110.708
1	18	—	Pascolo cespugliato	Unica	0.28.30	9,34	515	4.810
1	23	—	Seminativo	III	6.85.60	925,56	350	323.946
1	25	—	Pascolo	I	4.54.40	295,36	385	113.714
1	27	—	Id.	I	1.50.50	97,82	385	37.661
1	28	—	Id.	I	1.30.80	85,02	385	32.733
1	39	—	Seminativo	III	1.77.50	239,63	350	83.870
1	22	—	Pascolo cespugliato	Unica	5.83.20	192,46	515	99.117
1	26	—	Seminativo	I	5.85.00	2.106,00	290	610.740
1	29	—	Pascolo cespugliato	Unica	2.22.80	73,52	515	37.863
1	30	—	Pascolo	I	2.53.50	164,77	385	63.436
1	31	—	Seminativo	II	7.06.00	1.694,40	320	542.208
1	32	—	Pascolo	I	1.47.60	95,94	385	36.937
1	33	—	Seminativo	III	32.02.70	4.323,64	350	1.513.274
1	34	—	Pascolo	I	2.97.70	193,50	385	74.497
1	35	—	Pascolo cespugliato	Unica	0.89.50	29,54	515	15.213
2	5	—	Seminativo	I	3.44.50	1.240,20	290	359.658

Descrizione catastale dei terreni risultante dalle decisioni della competente Commissione provinciale o della Commissione censuaria centrale, in relazione agli elementi acquisiti dal nuovo catasto							Coefficiente di moltiplicazione stabilito dalla C. C. C.	Indennità di espropriazione L.
Foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterno	QUALITÀ DI COLTURA	Classe	Superficie Ha.	Reddito dominicale L.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2	6	—	Seminativo	III	5.82.70	786,65	350	275.327
2	12	—	Id.	I	3 00.80	1.082,88	290	314.035
2	13	—	Id.	I	3.45 60	1.244,16	290	360.806
2	14	—	Id.	II	18.67 40	4.481,76	320	1.434.163
2	17	—	Id.	I	1.25 10	450,36	290	130.604
2	18	—	Pascolo	I	18 90 30	1.228,70	385	473.049
2	19	—	Pascolo cespugliato	Unica	5.70.00	188,10	515	96.871
2	22	—	Pascolo	I	24.48.00	1.591,20	385	612.612
2	26	—	Pascolo cespugliato	Unica	18 35 40	605,68	515	311.925
2	28	—	Sterile	—	1.52 00	—	—	—
2	29	—	Pascolo	I	21.17.50	1.376,38	385	529.906
2	30	—	Seminativo	III	45.71.00	6.170,85	350	2.159.797
2	24	—	Id.	III	7.40.20	999,27	350	349.744
3	1/parte	—	Pascolo	I	32.61.14	2.119,75	385	816.104
3	3	—	Seminativo	II	15.15.60	3.637,44	320	1.163.981
3	15	—	Id.	I	5.66.20	2.038,32	290	591.113
3	6	—	Id.	II	2 76 10	662,64	320	212.045
3	7	—	Pascolo	II	19.70.90	808,07	410	331.309
3	14	—	Pascolo cespugliato	Unica	1.11.80	36,89	515	18.998
3	17	—	Seminativo	II	30 19.60	7.247,04	320	2.319.053
3	18	—	Id.	III	37 76.60	5.098,41	350	1.784.443
3	19	—	Pascolo	I	2 60 30	169,20	385	65.142
3	29	—	Sterile	—	1.17.10	—	—	—
3	30	—	Seminativo	III	6.88.80	929,88	350	325.458
3	31	—	Pascolo	I	4.28.70	278,66	385	107.284
3	32	—	Sterile	—	2.11.50	—	—	—
3	41	—	Pascolo	I	1.18.60	77,09	385	29.680
3	42	—	Pascolo cespugliato	Unica	1.22.30	40,36	515	20.785
3	43	—	Pascolo	I	0.62.60	40,69	385	15.666
3	44	—	Seminativo	II	2.55.90	614,16	320	196.531
3	45	—	Pascolo	I	1.35.90	88,33	385	34.007
3	46	—	Seminativo	II	17.04.20	4.090,08	320	1.308.826
3	47	—	Pascolo cespugliato	Unica	1.64.00	54,12	515	27.872
3	48	—	Sterile	—	0.98.30	—	—	—
3	58	—	Pascolo cespugliato	Unica	2.52.30	83,26	515	42.879
3	60	—	Seminativo	III	2.07.60	280,26	350	98.091
6	1	—	Pascolo	I	4.69.00	304,85	385	117.367
6	4	—	Querceto	II	3.74.90	337,41	520	175.453
6	6	—	Pascolo	I	27.15.30	1.764,95	385	679.506
6	7	—	Fabbricato rurale	—	0.00.40	—	—	—
6	8	—	Id.	—	0.00.24	—	—	—
6	28	—	Pascolo cespugliato	Unica	1.82.30	60,16	515	30.982
6	32	—	Querceto	II	0 54 40	48,96	520	25.459
6	33	—	Pascolo cespugliato	Unica	9 92 40	327,49	515	168.657
6	34	—	Sterile	—	1.52.40	—	—	—
6	36	—	Seminativo	II	1 12 00	268,80	320	86.016
6	37	—	Pascolo cespugliato	Unica	2.68.50	88,61	515	45.634
6	9	—	Pascolo arborato	Unica	7 96.70	796,70	405	322.663
6	16	—	Pascolo	I	3 48.90	226,79	385	87.314
6	17	—	Seminativo	III	8 23.90	1 112,27	350	389.294
6	18	—	Pascolo	I	2 60.10	169,07	385	65.092
6	43	—	Id.	II	1 93.10	79,17	410	32.460
6	45	—	Querceto	II	8 78 20	790,38	520	410.998
6	47	—	Pascolo arborato	Unica	7 07 90	707,90	405	286.699
17	1	—	Seminativo	II	12 19 10	2 925,84	320	936.269
17	4	—	Pascolo	I	5 82 10	378,37	385	145.672
17	52	—	Seminativo	III	2 87 40	387,99	350	135.796

Descrizione catastale dei terreni risultante dalle decisioni della competente Commissione provinciale e della Commissione censuaria centrale, in relazione agli elementi acquisiti dal nuovo catasto							Coefficiente di moltiplicazione stabilito dalla C. C. C.	Indennità di espropriazione L.
Foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterno	QUALITÀ DI COLTURA	Classe	Superficie Ha.	Reddito dominicale L.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
17	53	—	Pascolo cespugliato	Unica	38.98.30	1.286,44	515	662.517
6	13	—	Id.	Unica	30.90.20	1.019,77	515	525.182
6	15	—	Pascolo	I	2.59.30	168,54	385	64.888
6	25	—	Id.	I	1.71.80	111,67	385	42.993
6	26	—	Pascolo cespugliato	Unica	3.88.00	128,04	515	65.941
6	30	—	Seminativo	II	6.61.80	1.588,32	320	508.262
6	39	—	Pascolo	II	16.30.00	668,30	410	274.003
6	40	—	Querceto	II	12.32.30	1.109,07	520	576.716
6	41	—	Pascolo cespugliato	Unica	1.26.50	41,75	515	21.501
6	48	—	Pascolo	II	0.38.50	15,79	410	6.474
7	3	—	Seminativo	III	3.39.40	458,19	350	160.366
7	18	—	Seminativo arborato	II	2.68.60	443,19	375	166.196
7	19	—	Pascolo	I	14.59.70	948,81	385	365.292
7	20	—	Seminativo	III	8.18.40	1.104.84	350	386.694
7	43	—	Pascolo arborato	Unica	2.30.50	230,50	405	93.352
7	44	—	Pascolo cespugliato	Unica	5.89.90	194,67	515	100.255
7	58	—	Id.	Unica	1.43.80	47,45	515	24.437
7	56	—	Seminativo	III	33.75.50	4.556,92	350	1.594.922
7	57	—	Pascolo cespugliato	Unica	15.60.60	515,00	515	265.225
7	59	—	Pascolo	I	5.36.20	348,53	385	134.184
7	76	—	Id.	II	1.58.50	64,99	410	26.646
7	77	—	Querceto	I	2.78.60	417,90	465	194.323
7	78	—	Id.	II	9.34.30	840,87	520	437.252
7	79	—	Pascolo arborato	Unica	3.44.90	344,90	405	139.684
1	24	—	Seminativo	III	42.43.00	5.728,05	350	2.004.817
1	36	—	Pascolo cespugliato	Unica	1.78.00	58,74	515	30.251
2	20	—	Id.	Unica	3.42.30	112,96	515	58.174
2	21	—	Id.	Unica	4.18.90	138,24	515	71.194
2	27	—	Id.	Unica	7.36.20	242,95	515	125.119
2	23	—	Pascolo	II	5.26.90	216,03	410	88.572
3	142	—	Seminativo	I	3.11.10	1.119,96	290	324.788
3	141	—	Id.	I	1.62.90	586,44	290	170.068
3	33	—	Id.	I	1.80.30	649,08	290	188.233
3	52	—	Pascolo	II	0.95.10	38,99	410	15.986
3	148	—	Id.	II	0.28.90	11,85	410	4.858
3	149	—	Id.	II	0.08.00	3,28	410	1.345
3	150	—	Id.	II	0.01.80	0,74	410	303
3	59	—	Pascolo cespugliato	Unica	5.01.60	165,53	515	85.248
6	2	—	Pascolo	I	0.98.10	63,76	385	24.548
6	3	—	Pascolo cespugliato	Unica	3.20.80	105,86	515	54.518
6	5	—	Seminativo irriguo	Unica	1.73.70	590,58	380	224.420
6	27	—	Pascolo cespugliato	Unica	6.91.80	228,29	515	117.569
6	31	—	Seminativo	III	7.83.10	1.057,19	350	370.016
6	12	—	Id.	II	9.51.50	2.283,60	320	730.752
6	42	—	Pascolo arborato	Unica	8.11.90	811,90	405	328.819
7	45	—	Seminativo	III	21.05.80	2.842,83	350	994.990
7	87	—	Pascolo cespugliato	Unica	5.86.10	193,41	515	99.606
2	25	—	Bosco ceduo	II	5.37.90	177,51	—	271.446
6	35	—	Id.	II	1.82.70	60,29	—	92.198
6	44	—	Id.	II	0.67.10	22,14	—	33.862
6	46	—	Id.	II	4.77.70	157,64	—	241.067
17	55	—	Id.	II	8.46.20	279,25	—	426.927
6	14	—	Id.	I	18.29.90	1.006,44	—	1.166.451
7	48	—	Id.	II	1.56.30	51,58	—	78.875
			TOTALE . . .		1065.86.98	113.530,60		42.517.298

(10184)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 2

Corso dei cambi del 3 gennaio 1967 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	624,70	624,90	624,90	624,91	624,90	624,45	624,90	624,91	624,97	624,95
$ Can.	576,11	576,60	577 —	576,70	576,30	575,75	576,55	576,70	576,50	576,50
Fr. Sv.	144,28	144,32	144,29	144,335	144,30	144,29	144,345	144,335	144,37	144,34
Kr. D.	90,48	90,50	90,55	90,56	90,45	90,40	90,565	90,56	90,52	90,52
Kr. N.	87,39	87,40	87,40	87,43	87,45	87,37	87,42	87,43	87,43	87,43
Kr. Sv.	120,70	120,78	120,76	120,80	120,70	120,68	120,785	120,80	120,78	120,78
Fol.	172,74	172,91	172,88	172,90	172,90	172,81	172,885	172,90	172,91	172,68
Fr. B.	12,48	12,478	12,4875	12,4850	12,48	12,48	12,4835	12,4850	12,48	12,495
Franco francese	126,27	126,22	126,21	126,225	126,20	126,21	126,22	126,225	126,27	126,20
Lst.	1743,05	1744 —	1744 —	1744,10	1743,25	1742,40	1743,95	1744,10	1743,95	1744 —
Dm. occ.	157,04	157,04	157,0650	157,075	157 —	157,03	157,065	157,075	157,14	157,12
Scell. Austr.	24,15	24,155	24,16	24,1625	24,10	24,14	24,158	24,1625	24,16	24,165
Escudo Port.	21,73	21,75	21,73	21,75	21,75	21,72	21,745	21,75	21,75	21,75
Peseta Sp.	10,43	10,44	10,43	10,4320	10,43	10,42	10,4315	10,4320	10,44	10,44

Media dei titoli del 3 gennaio 1967

Rendita 5 % 1935	103,225
Redimibile 3,50 % 1934	99,925
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	88,575
Id. 5 % (Ricostruzione)	96,725
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	96,575
Id. 5 % (Città di Trieste)	96,125
Id. 5 % (Beni Esteri)	96,05
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1968)	100 —
» 5 % (» 1° aprile 1969)	100,025
» 5 % (» 1° gennaio 1970)	100,175
» 5 % (» 1° gennaio 1971)	100,20
» 5 % (» 1° aprile 1973)	100,15
» 5 % (» 1° aprile 1974)	100,05
» 5 % (» 1° aprile 1975)	100,025

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 3 gennaio 1967

1 Dollaro USA	624,905
1 Dollaro canadese	576,625
1 Franco svizzero	144,34
1 Corona danese	90,562
1 Corona norvegese	87,425
1 Corona svedese	120,792
1 Fiorino olandese	172,892
1 Franco belga	12,484
1 Franco francese	126,222
1 Lira sterlina	1744,025
1 Marco germanico	157,07
1 Scellino austriaco	24,16
1 Escudo Port.	21,747
1 Peseta Sp.	10,432

PREFETTURA DI TRIESTE

Riduzione di cognomi nella forma italiana

IL PREFETTO

Vista la domanda prodotta in data 21 ottobre 1966 dal sig. Benkovic Gino, nato a Pisino (Pola) il 9 aprile 1945, residente a Trieste in strada di Fiume 17, tendente ad ottenere, a termini dell'art. 2 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del proprio cognome nella forma italiana di Benco;

Accertato che detta domanda è stata regolarmente affissa all'albo pretorio del Comune di residenza del suddetto richiedente e a quello di questa Prefettura e che contro la stessa non è stata presentata alcuna opposizione entro i quindici giorni successivi alla pubblicazione;

Visto il decreto ministeriale 5 agosto 1926 ed il regio decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome originario sopra indicato del sig. Benkovic Gino è ridotto nella forma italiana di Benco.

Il sindaco del comune di Trieste è tenuto a provvedere a tutti gli adempimenti prescritti ai n. 4° e 5° del decreto ministeriale sopra citato e alla notificazione del presente decreto all'interessato.

Trieste, addì 14 dicembre 1966

Il prefetto: CAPPELLINI

(10884)

IL PREFETTO

Vista la domanda prodotta in data 14 ottobre 1966 dal sig. Sirotich Mario, nato a Trieste il 5 gennaio 1932 e qui residente in via S. Marco 20, tendente ad ottenere, a termini dell'art. 2 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del proprio cognome nella forma italiana di Sirotti;

Accertato che detta domanda è stata regolarmente affissa all'albo pretorio del Comune di residenza del suddetto richiedente e a quello di questa Prefettura e che contro la stessa non è stata presentata alcuna opposizione entro i quindici giorni successivi alla pubblicazione;

Visto il decreto ministeriale 5 agosto 1926 ed il regio decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome originario sopra indicato del sig. Sirotich Mario è ridotto nella forma italiana di Sirotti.

Analoga riduzione ha effetto anche nei confronti dei congiunti del predetto, indicati nella situazione della famiglia e precisamente:

Novato Silvana, nata a S. Dorligo della Valle il 2 giugno 1938, moglie;

Sirotich Susanna, nata a Trieste il 19 luglio 1958, figlia;

Sirotich Marina, nata a Trieste il 1° luglio 1966, figlia.

Il sindaco del comune di Trieste è tenuto a provvedere a tutti gli adempimenti prescritti ai n. 4° e 5° del decreto ministeriale sopra citato e alla notificazione del presente decreto all'interessato.

Trieste, addì 14 dicembre 1966

Il prefetto: CAPPELLINI

(10886)

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE

Integrazione della Commissione esaminatrice del concorso per esami a due posti di consigliere bibliografico di 3ª classe nel ruolo della carriera direttiva del personale dei servizi bibliografici e documentari del Consiglio nazionale delle ricerche.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE

Veduti i propri provvedimenti n. 304/44, in data 4 agosto 1966 e n. 304/64, in data 8 novembre 1966, mediante i quali è stata disposta la composizione della Commissione esaminatrice del concorso per esami a due posti di consigliere bibliografico di 3ª classe nel ruolo della carriera direttiva del personale dei servizi bibliografici e documentari del Consiglio Nazionale delle Ricerche, bandito con propria ordinanza in data 31 marzo 1966, n. 304/16, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana n. 100 del 26 aprile 1966;

Considerato che uno dei candidati ammesso a partecipare alle prove orali del concorso predetto ha chiesto di sostenere la prova facoltativa prevista dall'ultimo comma dell'art. 5 del bando relativo al concorso di cui trattasi in lingua spagnola;

Ritenuta la necessità di dover provvedere ad integrare la sopramenzionata Commissione esaminatrice mediante la nomina di un esperto in lingua spagnola;

Dispone:

Alla Commissione esaminatrice del concorso per esami a due posti di consigliere bibliografico di 3ª classe nel ruolo della carriera direttiva del personale dei servizi bibliografici e documentari del Consiglio nazionale delle ricerche è aggregato il seguente membro aggiunto per l'esame orale facoltativo di lingua spagnola:

Samonà prof. Carmelo, ordinario di lingua e letteratura spagnola presso la Facoltà di magistero dell'Università di Roma.

Roma, addì 16 dicembre 1966

Il presidente: ROLLA

(10923)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Concorso pubblico per esami a quaranta posti di assistente aggiunto in prova del Genio civile

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il regio decreto 7 settembre 1911, n. 1249, che approva il regolamento per il personale del Genio civile e successive estensioni e modificazioni;

Visto il regio decreto 1° febbraio 1932, n. 401, che detta norme sugli esami di ammissione ai posti di aiuto assistente del Genio civile;

Visto il testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Considerato che alla data odierna nel ruolo degli assistenti del Genio civile, carriera esecutiva, vi sono cinquantasei vacanze di cui sette destinate agli idonei del concorso a trentatrè posti gia espletato;

che nove vacanze devono essere riservate a favore degli invalidi per servizio, a copertura delle percentuali loro spettanti;

che pertanto nella qualifica iniziale del ruolo predetto restano quaranta posti disponibili;

Ritenuta l'opportunità di bandire un concorso pubblico per esami a quaranta posti di assistente aggiunto in prova nella carriera esecutiva del Genio civile;

Decreta:

Art. 1.

Posti a concorso

E' indetto un concorso pubblico per esami a quaranta posti di assistente aggiunto in prova nel ruolo della carriera esecutiva del Genio civile.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di cui al terzo comma dell'art. 3 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 2.

Requisiti per l'ammissione

Per l'ammissione al concorso gli aspiranti devono essere muniti dei seguenti requisiti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande:

1) cittadinanza italiana: sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

2) possesso di uno dei seguenti titoli di studio, con esclusione di titoli equipollenti:

a) licenza di scuola media di primo grado;

b) diploma di computista commerciale;

c) licenza di scuola ginnasiale o tecnica o di arti e mestieri secondo i vecchi ordinamenti scolastici;

3) buona condotta;

4) idoneità fisica all'impiego;

5) età non inferiore agli anni 18 e non superiore ai 32, tranne che l'aspirante rivesta la qualifica di impiegato statale di ruolo, nel qual caso si prescinde dal limite massimo di età;

6) avere il godimento dei diritti politici;

7) avere ottemperato alle leggi sul reclutamento militare.

Per le categorie di candidati, a cui favore leggi speciali prevedono deroghe (vedi allegato n. 3), il limite massimo di età non può superare, anche in caso di cumulo di benefici, i 40 anni, ovvero i 55 per i mutilati ed invalidi di guerra e per coloro ai quali è esteso lo stesso beneficio.

Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano esclusi dall'eletorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica Amministrazione, ovvero siano decaduti dall'impiego stesso per averlo conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

L'Amministrazione si riserva di provvedere d'ufficio all'accertamento del requisito della buona condotta morale e civile, nonchè delle cause di risoluzione dei precedenti rapporti di pubblico impiego.

L'ammissione al concorso potrà essere negata per difetto dei requisiti prescritti con decreto motivato del Ministro.

Art. 3.

Presentazione e forma delle domande di ammissione

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo in conformità dello schema esemplificativo di cui all'allegato 2 e firmate dagli aspiranti di proprio pugno, dovranno essere direttamente presentate o fatte pervenire al Ministero dei lavori pubblici - Direzione generale degli affari generali e del personale - Divisione 2ª, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La data di arrivo delle domande è stabilita dal bollo data apposto dal Ministero.

Nella domanda l'aspirante dovrà dichiarare sotto la propria personale responsabilità:

a) il cognome e nome;

b) il luogo e la data di nascita, nonchè, in caso di superamento del limite di età di anni 32, i titoli che danno diritto all'aumento del limite stesso;

c) il possesso della cittadinanza italiana;

d) il Comune dove è iscritto nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali pendenti, indicando quando del caso, le eventuali condanne riportate anche se siano stati concessi amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale;

f) il titolo di studio posseduto, l'Istituto che lo ha rilasciato, nonchè l'anno in cui il titolo stesso è stato conseguito (solo i titoli indicati nell'art. 2 al n. 2);

g) la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) la propria residenza attuale, nonchè la precedente residenza nel caso in cui il cambio sia avvenuto da meno di un anno;

i) i servizi eventualmente prestati come impiegato presso pubbliche Amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego, con esplicita dichiarazione di non essere incorsi in provvedimenti di destituzione o di revoca o di dispensa o di decadenza ai sensi dell'art. 127 lettera *d)* del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3;

l) l'indirizzo al quale chiede gli siano trasmesse eventuali comunicazioni;

m) l'impegno di raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi residenza.

La firma in calce alla domanda dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio. Per coloro che prestano servizio militare è sufficiente il visto del comandante del Corpo al quale appartengono.

Non si terrà conto delle domande che perverranno dopo il termine di cui al primo comma del presente articolo, anche se spedite per posta o per qualsiasi altro mezzo entro il termine medesimo, nè delle domande non compilate nella forma e con tutte le indicazioni di cui ai commi precedenti, nè di quelle non autenticate o non recanti il visto prescritto.

L'Amministrazione si riserva, tuttavia, di concedere agli interessati un ulteriore breve termine per la rettifica delle domande che non risultassero regolari.

Art. 4.

Commissione di esame

La Commissione esaminatrice del concorso sarà composta a norma dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 656 e sarà nominata con successivo decreto da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 5.

Svolgimento degli esami

Gli esami avranno luogo in Roma e consteranno di due prove scritte e di una prova orale nelle materie elencate nel programma annesso al presente decreto (allegato 1). I candidati, inoltre, dovranno sostenere una prova pratica obbligatoria di dattilografia.

Per lo svolgimento delle prove si osserveranno le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, recante norme di esecuzione del testo unico approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Le prove scritte si svolgeranno nei giorni che saranno stabiliti con successivo decreto.

I candidati ammessi al concorso avranno comunicazione del diario delle prove scritte, almeno quindici giorni prima dell'inizio di esse.

Nello stesso termine, il suddetto diario sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Saranno ammessi alla prova orale e pratica i candidati che abbiano riportato una media di almeno 7/10 nelle prove scritte e non meno di 6/10 in ciascuna di esse.

Ai candidati ammessi alla prova orale e pratica sarà data comunicazione dell'avvenuta ammissione, con l'indicazione del voto riportato in ciascuna delle prove scritte. L'avviso per la presentazione alla prova orale e pratica sarà dato ai singoli candidati non meno di venti giorni prima di quello in cui essi debbono sostenere la prova stessa.

Le prove orale e pratica non si intendono superate se il candidato non avrà ottenuta la votazione di almeno 6/10 in ognuna di esse.

Al termine di ogni seduta dedicata alla prova orale e pratica la Commissione giudicatrice formerà l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione del voto da ciascuno riportato, elenco che verrà affisso nello stesso giorno nell'albo dell'Amministrazione.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte, del voto ottenuto in quella orale e di quello ottenuto nella prova pratica.

Art. 6.

Documenti personali di riconoscimento

Per sostenere le prove di esame il candidato dovrà essere munito di uno dei seguenti documenti:

a) fotografia applicata su carta bollata, con firma autenticata dal sindaco o da un notaio, in data non anteriore ad un anno;

b) libretto ferroviario, se il candidato è dipendente di una Amministrazione dello Stato;

c) tessera postale;

d) porto d'armi;

e) passaporto;

f) carta di identità;

g) patente di guida.

I documenti di cui alle lettere *b) c) d) e) f)* e *g)* non devono essere scaduti pel decorso del termine di validità previsto per ciascuno di essi

Art. 7.

Titoli di preferenza e precedenza

I concorrenti che abbiano superato la prova orale dovranno far pervenire al Ministero dei lavori pubblici - Direzione generale degli affari generali e del personale - Divisione 2ª, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di ricevimento dell'invito, i documenti attestanti il possesso di eventuali titoli validi ai fini della preferenza e precedenza alla nomina, nonchè quelli relativi all'elevazione del limite massimo di età.

I titoli di preferenza o precedenza alla nomina, elencati nell'allegato 4 del presente decreto, sono validi anche se vengono acquisiti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, di cui all'art. 3, purchè possano essere documentati entro il termine di cui al comma precedente.

Art. 8.

Graduatoria

La graduatoria di merito, formata dalla Commissione esaminatrice, ai sensi dell'art. 7 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, sarà approvata, previo accertamento della regolarità del procedimento, con decreto ministeriale, con il quale saranno altresì dichiarati i vincitori e gli idonei del concorso sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

La graduatoria dei vincitori del concorso e dei candidati idonei sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero dei lavori pubblici. Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 9.

Documenti di rito

I candidati dichiarati vincitori saranno invitati a presentare, a pena di decadenza, nel termine di giorni trenta decorrenti dalla data di ricezione del relativo invito, i seguenti documenti in carta bollata ai sensi delle disposizioni vigenti:

1) estratto dell'atto di nascita rilasciato dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine;

2) certificato di cittadinanza italiana rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza oppure dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine;

3) diploma originale o copia autentica di uno dei titoli di studio indicati nel precedente art. 2 al n. 2);

4) certificato rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza da cui risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero che non è incorso in alcune delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso. Per i minori degli anni 21 il certificato, la cui produzione in ogni caso è obbligatoria, conterrà questa ultima dichiarazione;

5) certificato generale del casellario giudiziale rilasciato dal segretario della Procura della Repubblica;

6) certificato medico attestante la idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego oggetto del presente concorso.

Il certificato medico deve essere rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune e deve contenere la dichiarazione che sono stati eseguiti gli accertamenti sierologici del sangue, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Per gli invalidi di guerra, per gli invalidi per fatti di guerra e per gli invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948

e per gli invalidi per servizio, il certificato deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza e contenere, oltre ad una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità, nonchè delle condizioni attuali risultanti dall'esame obiettivo, la dichiarazione se l'aspirante possa riuscire di pregiudizio alla salute e sicurezza dei compagni di lavoro e l'apprezzamento se le sue condizioni fisiche lo rendono idoneo al disimpegno delle mansioni dell'impiego per il quale concorre.

L'Amministrazione si riserva, in ogni caso, di sottoporre a visita medica di controllo da parte di un sanitario di sua fiducia i candidati vincitori per i quali lo ritenga necessario;

7) documento militare:

a) per i candidati che abbiano già prestato servizio militare:

copia o estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa) rilasciato dall'autorità militare competente.

Anche i candidati che siano stati riformati dopo la loro presentazione alle armi sono tenuti a produrre uno dei suddetti documenti;

b) per i candidati che siano stati dichiarati « abili arruolati » dal competente Consiglio di leva ma che per qualsiasi motivo non abbiano ancora prestato o non debbano prestare servizio militare:

1) se assegnati in forza ai distretti militari (Esercito e Aeronautica): copia o estratto del foglio matricolare militare rilasciati dal distretto militare competente;

2) se assegnati in forza alle capitanerie di porto: certificato di esito di leva rilasciato dalla capitaneria di porto competente.

I documenti sopraindicati non possono essere sostituiti dal foglio di congedo;

c) per i candidati che siano dichiarati riformati o rivedibili dal competente Consiglio di leva:

1) se il giudizio è stato adottato dal Consiglio di leva presso il Comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestre): certificato di esito di leva rilasciato dal sindaco e contenente il visto di conferma del commissario di leva;

2) se il giudizio è stato adottato da una capitaneria di porto (candidati assegnati alla lista di leva marittima): certificato di esito di leva rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante di porto;

d) per i candidati infine che non siano stati ancora sottoposti al giudizio del Consiglio di leva: certificato di iscrizione nelle liste di leva rilasciato dal sindaco, se il candidato è stato assegnato alle liste di leva terrestri ovvero analogo certificato, rilasciato dalla capitaneria di porto, se l'aspirante è stato assegnato alla lista di leva marittima.

I concorrenti che siano impiegati statali di ruolo, anche se in prova, possono limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 3) e 6) del presente articolo, ma dovranno esibire una copia integrale dello stato matricolare rilasciato dall'Amministrazione di provenienza, con l'indicazione delle note di qualifica o dei giudizi complessivi riportati nell'ultimo quinquennio, in data non anteriore di tre mesi a quella di ricezione della richiesta

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della tabella *b*) allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, purchè esibiscano un certificato di povertà, ovvero dai documenti stessi risulti esplicitamente la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

I documenti di cui ai numeri 2) 4) 5) 6) debbono essere di data non anteriore a tre mesi da quella di ricezione della comunicazione di cui al primo comma del presente articolo.

Non si ammettono riferimenti a documenti presentati ad altre Amministrazioni statali, compresa quella dei lavori pubblici.

Dei documenti che saranno presentati o perverranno alla Direzione generale degli affari generali e del personale - Divisione 2ª, dopo i termini stabiliti non sarà tenuto conto ai fini del presente concorso, anche se siano stati spediti per posta o per qualsiasi altro mezzo entro i termini medesimi.

L'Amministrazione, peraltro, potrà concedere un ulteriore brevissimo termine esclusivamente per la rettifica dei documenti non ritenuti regolari.

L'Amministrazione potrà concedere una proroga di non oltre trenta giorni per la presentazione dei documenti da parte di quei candidati che dimostreranno di aver dovuto, in dipendenza di avvenimenti politici connessi con la guerra, abbandonare la residenza del territorio di confine e di non avervi potuto far ritorno.

Art. 10.

Periodo di prova - Nomina in ruolo e trattamento economico

I vincitori del concorso che avranno presentato nel termine di cui all'art. 9 i documenti prescritti conseguiranno la nomina in prova, e ad essi sarà corrisposto durante il periodo di prova, un assegno mensile pari al dodicesimo dello stipendio annuo della qualifica iniziale stabilito per gli impiegati di ruolo con il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19, e successive integrazioni e modifiche oltre alle altre indennità spettanti in base alle vigenti disposizioni.

Il periodo di prova avrà la durata di sei mesi, compiuto il quale i vincitori, previo giudizio favorevole del Consiglio di Amministrazione, conseguiranno la nomina in ruolo.

Nel caso di giudizio sfavorevole, il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio fosse ancora sfavorevole, verrà dichiarata la risoluzione del rapporto d'impiego con decreto motivato del Ministro.

In tal caso spetterà all'impiegato una indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

I concorrenti che abbiano superato gli esami ed eccedano il numero dei posti messi a concorso non acquistano alcun diritto a coprire i posti che si facciano successivamente vacanti, salva la facoltà per l'Amministrazione di cui agli articoli 3 ed 8 del citato testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato.

Agli impiegati provenienti da altri ruoli del personale statale con stipendio superiore a quello spettante nella nuova qualifica, saranno corrisposti gli assegni previsti dall'art. 202 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati dello Stato.

Ai vincitori che provengono dal personale non di ruolo, compete il trattamento economico di cui all'art. 11 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 207.

Art. 11.

Rinvio

Per ciò che non è contemplato nel presente bando, valgono le norme contenute nel citato stesto unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato e quelle contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 21 ottobre 1966

Il Ministro: MANCINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *novembre* 1966
Registro n. 22, *foglio n.* 328

ALLEGATO 1

PROGRAMMA DI ESAME

Sono oggetto delle prove scritte le seguenti materie:

1) compilazione di rapporti informativi sui lavori in corso di esecuzione;

2) nozioni di aritmetica e geometria elementare piana e solida. Misurazione di lavori e provviste;

3) disegno liniare planimetrico ed altimetrico. Piani quotati ed a curve di livello.

Sono oggetto delle prove orali oltre le materie di cui ai numeri 2) e 3) anche le seguenti:

4) compilazione del giornale dei lavori, del libretto delle misure, di liste settimanali;

5) nozioni dei materiali da costruzioni, naturali ed artificiali ed impiego dei medesimi;

6) nozioni sul modo di esecuzione dei lavori di terra, di muratura (in pietrame, in mattoni, in cemento armato), in legno, in ferro, e delle opere di finimento dei fabbricati;

7) diritti e doveri dell'impiegato;

8) nozioni elementari sull'ordinamento dell'Amministrazione dei lavori pubblici;

9) nozioni elementari di statistica.

Prova pratica: dattilografia.

Roma, addì 21 ottobre 1966

Il Ministro: MANCINI

ALLEGATO 2

Schema esemplificativo della domanda
da inviarsi su carta da bollo

Al Ministero dei lavori pubblici - Direzione generale degli affari generali e del personale - Divisione 2ª - ROMA

Il sottoscritto . . . . . nato a . . . . (provincia di . . . .) il . . . residente in . . . (provincia di . . . .) via . . n. . . (1) chiede di essere ammesso al concorso a quaranta posti di assistente aggiunto in prova nel ruolo del personale della carriera esecutiva del Corpo del genio civile.

Fa presente (2) di aver diritto all'aumento dei limiti di età ai sensi dell'art. 4 del bando perchè: . . .

Dichiara, sotto la propria responsabilità:

a) di essere cittadino italiano;

b) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . (3);

c) di non aver riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali pendenti (4);

d) di essere in possesso del seguente titolo di studio (vedi art. 2) . . . conseguito presso . . . . in data . .,

e) per quanto riguarda gli obblighi militari la sua posizione è la seguente . . (5);

f) di essere attualmente alle dipendenze del Ministero . con la qualifica di . . presso il quale è stato assunto il . . . (oppure: di non essere alle dipendenze di alcuna Amministrazione statale);

g) di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica Amministrazione (6) e di non essere stato dichiarato decaduto da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127 del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati di invalidità insanabile;

h) di impegnarsi in caso di nomina a raggiungere qualsiasi residenza.

Data . . . .

Firma . . (7)
(autenticata)

---

(1) Nel caso in cui sia avvenuto, da meno di un anno, il cambio di residenza, indicare la precedente residenza.

(2) Tale dichiarazione è necessaria solo per i candidati che, avendo superato, alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande, il 32° anno di età, siano in possesso di uno o più requisiti di cui all'art. 4 del bando, che danno titolo alla elevazione del suddetto limite di età.

(3) In caso contrario indicare i motivi della non iscrizione e della cancellazione dalle liste elettorali.

(4) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate (anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziario), la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso, nonchè i procedimenti penali eventualmente pendenti.

(5) Secondo i casi: di aver prestato servizio militare di leva; di essere attualmente in servizio militare presso il . . . ., di non aver prestato servizio militare perchè non ancora sottoposto a giudizio di leva; di non aver prestato servizio militare perchè, pur dichiarato « abile arruolato » gode di congedo o di rinvio in qualità di . . . . . ovvero perchè riformato o rivedibile.

(6) In caso contrario indicare le cause della destituzione o della dispensa.

(7) La firma dell'aspirante dovrà essere autenticata dal notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio. Per coloro che prestano servizio militare è sufficiente il visto del comandante del Corpo al quale appartengono. L'autentica del notaio o del segretario comunale non è soggetta a legalizzazione.

ALLEGATO 3

Categorie per le quali è aumentato il limite massimo di età

1) Di 5 anni:

a) per coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936;

b) per coloro che abbiano partecipato, nei reparti delle forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati od assimilati, alle operazioni di guerra dell'ultimo conflitto, nonchè per coloro che abbiano fatto parte di bande armate o partecipato ad azioni di guerra contro i nazi-fascisti posteriormente all'8 settembre 1943; per i cittadini deportati dal nemico, nonchè per i profughi di Africa o dei territori di confine e da territori esteri;

c) per gli alto-atesini o persone residenti prima del 1° gennaio 1940 nelle zone mistilingue di Cortina d'Ampezzo, Tarvisio o nei comuni di San'Orsola e Luserna i quali durante la seconda guerra mondiale abbiano prestato servizio nelle forze armate tedesche o nelle formazioni armate da esse organizzate o siano reduci dalla prigionia, semprechè abbiano conservato o riasquistato la cittadinanza italiana ed inoltre, che non abbiano partecipato ad azioni anche isolate, di terrorismo o di sevizie.

2) I candidati già colpiti dalle leggi razziali godranno a norma dell'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25 di una proroga sul sopra indicato limite di età, pari al periodo di tempo intercorrente fra il 5 settembre 1938 e il 9 agosto 1944, purchè non sia superato il 40° anno di età.

3) I suddetti limiti di età sono inoltre aumentati:

a) di due anni per gli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

L'elevazione di cui alla lettera *a*) si cumula con quella di cui alla lettera *b*) ed entrambe con quelle previste da altre disposizioni di cui sopra, purchè complessivamente non si superino i 40 anni di età.

4) Il limite di età per la partecipazione al concorso è elevato a 55 anni per coloro che rivestano la qualifica di mutilato ed invalido di guerra o per servizio, o di mutilato ed invalido per la lotta di liberazione o di invalido o di mutilato per fatti di guerra, o per i fatti di Mogadiscio, o di mutilato e invalido civile mentre per coloro che siano stati decorati al valor militare e abbiano conseguito promozioni per merito di guerra, nonchè per i capi di famiglia numerosa detto limite di età è elevato a 39 anni.

5) Ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1947, n. 1488, in relazione all'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 3 citato nelle premesse, il limite massimo di età è elevato a 40 anni nei confronti di coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali e di polizia, ovvero siano stati deportati ed internati per motivi di persecuzione razziale.

I benefici predetti assorbono ogni altra elevazione dei limiti di età eventualmente spettante.

ALLEGATO 4

Titoli di preferenza e precedenza

Titoli validi ai fini dell'attribuzione dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni sono:

1) per i decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra, i feriti di guerra, i promossi per merito di guerra e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale di merito di guerra: originale o copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione;

2) per i mutilati e gli invalidi della guerra 1915-1918 o per fatti d'armi verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o della guerra 1940-1943 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione ed i mutilati e gli invalidi per fatti di guerra e per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato: decreto di concessione della relativa pensione ovvero certificato modello 69, rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione di invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra in cui siano indicati anche i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido;

3) per i mutilati e gli invalidi per servizio: libretto di pensione privilegiata ordinaria e l'estratto del medesimo; oppure il decreto di concessione della pensione da cui risulti la categoria di pensione della quale l'invalido è provvisto e la categoria e la voce dell'invalidità da cui è colpito, oppure il documento istituito col decreto ministeriale 23 marzo 1948 (mod. 69-*ter*);

4) per gli ex combattenti, i partigiani combattenti e per i reduci della prigionia: oltre alla copia dello stato di servizio o del foglio matricolare, anche la prescritta dichiarazione integrativa su carta da bollo;

5) per i reduci dalla deportazione o dall'internamento: apposita attestazione in carta bollata rilasciata dal prefetto della Provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

6) per i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Somalia, quelli dai territori sui quali in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, profughi da territori esteri, nonchè quelli da zone del territorio nazionale colpito dalla guerra, che si trovano nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137: una attestazione del prefetto della Provincia in cui hanno la residenza in carta bollata ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1956, n. 1117;

7) per i profughi dei territori di confine che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885: l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 1948) in carta bollata;

8) per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale: copia della sentenza emessa a loro carico o attestazione del prefetto della Provincia in cui hanno la residenza, in bollo;

9) per gli orfani dei caduti della guerra 1915-1918, o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale e nella guerra 1940-1943, ovvero nella guerra di liberazione, ovvero nella lotta di liberazione, o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato e gli orfani dei caduti per i fatti di guerra, nonchè i figli dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra: un certificato su carta bollata rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli orafni di guerra;

10) per i figli dei mutilati e degli invalidi per la guerra 1915-1918 e per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale e per la guerra 1940-1943 o per la guerra di liberazione, oppure per la lotta di liberazione, ovvero i figli dei mutilati e degli invalidi per fatti di guerra, ovvero i figli dei mutilati ed invalidi per servizio: la dichiarazione mod. 69, rilasciata in bollo dalla Direzione generale delle pensioni di guerra a nome del genitore del candidato, oppure un certificato su carta bollata del sindaco del Comune di residenza, sulla conforme dichiarazione di tre testimoni e in base alle risultanze anagrafiche o dello stato civile attestante che il genitore fruisce di pensione;

11) per gli orfani dei caduti per servizio: il certificato previsto dall'ultimo comma dell'art. 8 della legge 24 febbraio 1953, n. 142, oppure, in mancanza, una dichiarazione dell'Amministrazione da cui dipendeva il genitore deceduto per causa di servizio, attestante tale circostanza;

12) per le madri, le vedove non rimaritate e le sorelle (vedove o nubili) dei caduti nella guerra 1915-1918 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o nella guerra 1940-1943 o nella guerra di liberazione, ovvero nella lotta di liberazione o dei caduti per fatti di guerra o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948: un certificato su carta bollata rilasciato dal sindaco del Comune di residenza;

13) per i candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali: un certificato della competente autorità israelitica;

14) per i coniugati ed i vedovi con prole: lo stato di famiglia su carta bollata rilasciato dal sindaco del Comune di residenza, attestante per i capi di famiglia numerosa che la famiglia stessa è composta da almeno sette figli viventi, computando tra essi anche i caduti in guerra;

15) per i candidati che appartengono al personale civile non di ruolo: un certificato su carta bollata rilasciato dall'Amministrazione dalla quale dipendono;

16) per i mutilati e invalidi di cui alla legge 5 ottobre 1962, n. 1539, il documento di iscrizione nel ruolo dei mutilati e invalidi civili formato presso l'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione.

(10055)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI SASSARI

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Sassari.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 1639/MP, del 1° aprile 1966, con il quale è stato indetto pubblico concorso per titoli ed esami per il conferimento di otto posti di ostetrica condotta, vacanti in Provincia alla data del 30 novembre 1965;

Visto la proposta del Collegio provinciale delle ostetriche;

Sentito i sindaci dei Comuni interessati;

Visto l'art. 44 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Visto l'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento dei posti di ostetrica condotta di cui alla premessa è costituita come segue:

Presidente:

Arezzo dott. Vincenzo, direttore di divisione del Ministero della sanità.

Membri:

Pane dott. Vincenzo, medico provinciale capo;

Danesino prof. Vittorio, direttore della clinica ostetrico-ginecologica dell'Università di Sassari;

Costa prof. Giuseppe, primario ostetrico ospedaliero;

Pisano dott. Gavino, direttore di sezione del Ministero dell'interno;

Fannis Amelia, ostetrica condotta.

Segretario:

Crescenzio dott. Guglielmo, consigliere del Ministero della sanità.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà la sua sede in Sassari.

Il presente decreto verrà pubblicato nei modi e termini di legge.

Sassari, addì 15 dicembre 1966

Il medico provinciale: FADDA

(10664)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI CAMPOBASSO

Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Campobasso

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 4069 in data 8 giugno 1965, con il quale venne indetto pubblico concorso per titoli ed esami per il conferimento dei posti di medico condotto vacanti in provincia di Campobasso al 30 novembre 1964;

Esaminati i verbali della Commissione giudicatrice e ritenuto che questa ha proceduto all'espletamento del concorso predetto ed alla formazione della graduatoria dei candidati risultati idonei in conformità delle vigenti disposizioni in materia;

Visti il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, ed il regolamento 11 marzo 1935, n. 281, modificato con decreto del Presidente della Repubblica n. 2211 in data 23 ottobre 1963;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei dottori in medicina e chirurgia i quali hanno conseguito l'idoneità nel concorso sopra indicato:

1. Gianfrancesco Liberato	punti	61,110	su 120
2. Franchitti Rino	»	58,743	»
3. Fazio Attilio	»	55,621	»
4. Genua Lorenzo	»	53,989	»
5. Iocca Pietro	»	50,950	»
6. Ricciuti Carlo	»	48,370	»
7. Carmosino Adelmo	»	47,017	»
8. De Rosa Pasquale	»	45,927	»
9. D'Ascenzo Elio Lucio	»	43,929	»
10. Forte Salvatore	»	42,500	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia, nel Bollettino atti ufficiali della prefettura di Campobasso e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio di questo Ufficio ed all'albo pretorio dei Comuni interessati.

Campobasso, addì 14 dicembre 1966

Il medico provinciale reggente: TESTA

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 8056 di pari data, con il quale è stata approvata la graduatoria dei dottori in medicina e chirurgia i quali hanno conseguito l'idoneità nel concorso a posti di medico condotto vacanti in provincia di Campobasso al 30 novembre 1964;

Ritenuta la necessità di disporre l'assegnazione delle sedi ai candidati risultati vincitori del predetto concorso, secondo l'ordine della graduatoria di merito e delle preferenze indicate da ciascuna di essi;

Visti il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio 27 luglio 1934, n. 1265, ed il regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

I seguenti dottori in medicina e chirurgia sono dichiarati vincitori del concorso sopra indicato per le condotte segnate accanto a ciascuno di essi:

1) Gianfrancesco Liberato: Toro;
2) Franchitti Rino: Montecilfone;
3) Fazio Attilio: Montefalcone nel Sannio;
4) Genua Lorenzo: Montelongo;
5) Iocca Pietro: Lupara;
6) Ricciuti Carlo: Matrice;
7) Carmosino Adelmo: Rionero Sannitico (2ª condotta);
8) De Rosa Pasquale: Acquaviva d'Isernia;
9) D'Ascenzo Elio Lucio: Sant'Elena Sannita;
10) Forte Salvatore: Montenero Val Cocchiara.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia, nel Bollettino degli atti ufficiali della prefettura di Campobasso e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio di questo Ufficio e dei Comuni interessati.

Campobasso, addì 14 dicembre 1966

Il medico provinciale reggente: TESTA

(10761)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI SALERNO

Varianti alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Salerno

IL MEDICO PROVINCIALE

Visti i due decreti n. 06776 e n. 06777 in data 25 giugno 1966 concernenti rispettivamente l'approvazione della graduatoria e l'assegnazione delle sedi ai candidati risultati vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti in provincia di Salerno al 30 novembre 1964;

Ritenuta la necessità di procedere all'assegnazione delle condotte mediche dei comuni di Albanella ed Ottati, resesi vacanti a seguito della rinunzia dei candidati che ne risultarono rispettivamente vincitori;

Tenute presenti le preferenze indicate dai concorrenti che seguono nella graduatoria;

Considerato che i dottori Antonio Cortazzi e Carmelo Mondelli, all'uopo interpellati, hanno dichiarato di accettare rispettivamente le condotte di cui avanti;

Visti gli articoli 26 e 56 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

I sottoindicati medici sono dichiarati vincitori delle condotte mediche a fianco di ciascuno indicate:

1) Cortazzi Antonio: Albanella;
2) Mondelli Carmelo: Ottati.

I sindaci dei comuni di Albanella e di Ottati sono incaricati della esecuzione del presente decreto che sarà pubblicato a norma di legge.

Salerno, addì 12 dicembre 1966

Il medico provinciale: GALLO

(10602)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI RAGUSA

Graduatoria generale del concorso ad un posto di veterinario condotto vacante nella provincia di Ragusa

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 1963/450 del 6 marzo 1965, con il quale è stato bandito il concorso per il conferimento di posto di veterinario condotto vacante nella provincia di Ragusa, al 30 novembre 1964;

Visto il proprio decreto n. 1963/368 del 14 marzo 1966, con il quale è stata costituita la Commissione giudicatrice del concorso di cui sopra.

Visto i verbali delle sedute della Commissione giudicatrice;

Ritenuto di dover procedere all'approvazione della graduatoria dei candidati risultati idonei;

Riconosciuta la regolarità degli atti di cui sopra;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, nonchè il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Visto gli articoli 23 e 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, e l'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati dichiarati idonei nel concorso specificato nelle premesse:

1. Zisa Guglielmo	punti	68,16	su 100
2. Parolini Sergio	»	66,76	»
3. Dell'Agli Giuseppe	»	64,65	»
4. Sparacino Emanuele	»	55,89	»
5. Farina Salvatore	»	55,42	»
6. Monisteri Giovanni	»	50,09	»
7. Cavallaro Giuseppe	»	49,58	»
8. Muscolino Carmelo	»	49,00	»
9. Crisci Salvatore	»	48,54	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, nella «Gazzetta Ufficiale» della Regione siciliana, nonchè affisso, per otto giorni consecutivi, all'albo dell'Ufficio del veterinario provinciale di Ragusa ed a quello del comune di Chiaramonte Gulfi.

Ragusa, addì 19 dicembre 1966

Il veterinario provinciale: SALANDI

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 1963/1905 del 19 dicembre 1966, con il quale è stata approvata la graduatoria generale di merito dei candidati idonei al concorso di veterinario condotto vacante in provincia di Ragusa al 30 novembre 1964 bandito con decreto n. 1963/450 del 6 marzo 1965;

Ritenuto di dover procedere alla dichiarazione del vincitore;

Visto l'art. 69 del testo unco delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, e l'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;
Visto l'art. 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, e l'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Decreta:

Il concorrente dott. Guglielmo Zisa classificato primo nella graduatoria degli idonei è dichiarato vincitore della condotta veterinaria di Chiaramonte Gulfi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, nella « Gazzetta Ufficiale » della Regione siciliana, nonchè affisso, per otto giorni consecutivi, all'albo dell'Ufficio del veterinario provinciale di Ragusa ed a quello del comune di Chiaramonte Gulfi.

Ragusa, addì 19 dicembre 1966

Il veterinario provinciale: SALANDI

(10855)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI COMO

Graduatoria generale del concorso ad un posto di veterinario condotto vacante nella provincia di Como

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 930/65 del 30 aprile 1965, con il quale venne bandito pubblico concorso per titoli ed esami ad un posto di veterinario condotto vacante in Provincia alla data del 30 novembre 1964;
Riscontrata la regolarità di tutti gli atti e verbali relativi all'espletamento del concorso rimessi dalla Commissione giudicatrice all'uopo costituita con decreto n. 1020 del 18 ottobre 1966;
Vista la graduatoria dei concorrenti risultati idonei formulata dalla stessa Commissione giudicatrice;
Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Visti gli articoli 23 e 55 del regolamento sui concorsi sanitari approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, e successivamente modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei nel concorso di cui alle premesse:

1. Gallina Elio	punti	79,640
2. Invernizzi Francesco	»	76,857
3. Nava Gian Armando	»	75,164
4. Livraini Carlo	»	74,231
5. Taccagni Antonio	»	73,038
6. Valli Angelo	»	72.194
7. Federici Vincenzo	»	66,710
8. Malgarini Massimo	»	63,544
9. Frattini Felice	»	59,885
10. Zuffada Agostino	»	53,500
11. Savoldi Armando	»	53,000
12. Ceccarelli Danilo	»	52,334
13. Tironi Emilio	»	51,544
14. Peruzzi Luigi	»	51,500
15. Gazzola Agostino	»	50,500
16. Ghigo Pietro	»	48,500
17. Robaldo Antonio	»	48,445
18. Basso Giuseppe	»	46,334
19. Armanasco Angelo	»	46,000

Ai sensi dell'art. 23 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211, il presente decreto verrà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e pubblicato, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura, di questo Ufficio e dei Comuni interessati.

Como, addì 19 dicembre 1966

Il veterinario provinciale: MARTINI

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 1226, di pari data, con il quale è stata approvata la graduatoria dei candidati risultati idonei nel concorso bandito con decreto n. 930/65 del 30 aprile 1965 ad un posto di veterinario condotto vacante in Provincia alla data del 30 novembre 1964;
Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, nonchè gli articoli 23 e 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Il dott. Gallina Elio è dichiarato vincitore della condotta veterinaria consorziale dei comuni di Barzanò, Barzago, Bulciago, Cassago Brianza, Castello Brianza, Cremella, Sirtori, Viganò.

Ai sensi dell'art. 23 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211 il presente decreto verrà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e pubblicato, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura, a quello di questo Ufficio e dei Comuni interessati.

Como, addì 19 dicembre 1966

(10853) *Il veterinario provinciale*: MARTINI

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI COSENZA

Graduatora generale del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Cosenza

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 178.5 del 3 marzo 1966, col quale è stato indetto pubblico concorso per la copertura dei posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Cosenza al 31 dicembre 1965;
Visto il proprio decreto n. 178/1.5 del 16 giugno 1966, con cui fu stabilita l'ammissione agli esami dei concorrenti risultati in possesso dei necessari requisiti documentati a norma di legge;
Visti gli atti del concorso e la graduatoria dei concorrenti dichiarati idonei, formulata dalla Commissione giudicatrice nominata con proprio decreto n. 962/1.5 del 5 ottobre 1966, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 264 del 22 ottobre 1966;
Riconosciuta la regolarità degli atti predetti;
Visto il regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni;
Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, modificato con decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei nel concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Cosenza al 31 dicembre 1965:

1. Petroni Eduardo	punti	67,386	su 120
2. Piragine Paride	»	66.392	»
3. Caruso Vincenzo	»	60,502	»
4. Piro Armando	»	59.055	»
5. Murianni Biagio	»	59,026	»
6. Maestripieri Bruno	»	58,590	»
7. Lo Passo Oscar	»	58.535	»
8. Misericordia Francesco	»	58,333	»
9. Piro Marcello	»	58,022	»
10. Ferrari Giacinto Michele	»	57,670	»
11. Pinnola Fedele	»	55,506	»
12. Panebianco Ettore	»	55,326	»
13. Villella Mario Nicolino	»	54 —	»
14. Sabato Pasqualino	»	53,137	»
15. Gullo Francesco Italo	»	53,111	»
16. Cavallaro Giuseppe	»	52,588	»
17. Lazzaro Nicola	»	52,500	»
18. Covello Antonio	»	51,475	»
19. Borrelli Pietro	»	49,088	»
20. Lupi Annibale	»	48,133	»
21. Astorino Vincenzo	»	47,990	»

Il presente decreto sarà inserito e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia di Cosenza e pubblicato, per otto giorni consecutivi, all'albo dell'Ufficio del veterinario provinciale di Cosenza e nell'albo pretorio della prefettura di Cosenza e dei Comuni interessati.

Cosenza, addì 5 dicembre 1966

Il veterinario provinciale: MUSACCHIO

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto di pari numero e data con il quale è stata approvata la graduatoria dei concorrenti che hanno conseguito l'idoneità nel concorso per titoli ed esami ai posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Cosenza al 31 dicembre 1965;

Esaminate le domande dei singoli candidati con l'indicazione delle sedi preferite;

Visti il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, modificato con decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211 e la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

I sottoindicati candidati sono dichiarati vincitori del concorso in narrativa e sono assegnati alla condotta veterinaria a fianco di ciascuno indicata:

1) Petroni Eduardo: Bisignano;
2) Piragine Paride: consorzio veterinario di Mormanno-Papasidero;
3) Caruso Vincenzo: consorzio veterinario di San Marco Argentano-Mongrassano-Corzeto-Cervicati.

Il presente decreto sarà inserito e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia di Cosenza e pubblicato, per otto giorni consecutivi, all'albo dell'Ufficio del veterinario provinciale di Cosenza e nell'albo pretorio della prefettura di Cosenza e dei Comuni interessati.

Cosenza, addì 5 dicembre 1966

Il veterinario provinciale: MUSACCHIO

(10516)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI REGGIO CALABRIA

Graduatoria generale del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Reggio Calabria

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto in data 18 marzo 1966, n. 828, con il quale è stato bandito pubblico concorso per titoli ed esami a posti di veterinario condotto, vacanti in Provincia al 30 novembre 1965;

Visti i verbali trasmessi dalla Commissione giudicatrice del concorso anzidetto, e riconosciutane la regolarità;

Visti gli articoli 23 e 25 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281 ed il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati idonei nel concorso di cui in premessa:

1. Asprea Ilario	punti	66,337
2. Maio Francesco	»	63,310
3. Ciurleo Aladino	»	62,862
4. Monteleone Giuseppe	»	55,416
5. Riccobene Elio	»	54,390
6. Zoccali Antonino	»	54,140
7. Lazzaro Nicola	»	52,474
8. Villella M. Nicolino	»	51,000
9. Foti Domenico	»	49,960
10. Laganà Antonio	»	47,280
11. Carnà Pietro	»	46,928
12. Pizzi Domenico	»	45,038
13. Costa Ferdinando	»	44,000
14. Laganà Matteo	»	43,600

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo dell'Ufficio veterinario provinciale e dei Comuni interessati.

Reggio Calabria, addì 13 dicembre 1966

Il veterinario provinciale: STALTARI

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 3607 in pari data, col quale è stata approvata la graduatoria dei candidati idonei nel concorso per il conferimento delle condotte veterinarie vacanti in Provincia al 30 novembre 1965;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto l'art. 55 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Tenuto presente l'ordine di preferenza delle sedi indicate dai concorrenti nella domanda di ammissione al concorso;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

I sottoelencati candidati sono dichiarati vincitori della condotta a fianco di ciascuno indicata:

1) Asprea Ilario: Marina di Gioiosa Jonica;
2) Maio Francesco: S. Luca;
3) Ciurleo Aladino: Cinquefrondi-Anoia;
4) Monteleone Giuseppe: Oppido-Mamertina-Varapodio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali e, per otto giorni consecutivi, all'albo dell'ufficio veterinario provinciale e dei Comuni interessati.

Reggio Calabria, addì 13 dicembre 1966

Il veterinario provinciale: STALTARI

(10603)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.